

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 32

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 30 maggio 2007)

INDICE

AMATO: sul prestito di un'opera d'arte italiana al Giappone (4-01591) (risp. INTINI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	Pag. 1051	DE GREGORIO: sul riconoscimento in crediti formativi delle competenze ed abilità professionali (4-00981) (risp. MUSSI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	Pag. 1070
BIANCONI: sull'attività di sostegno e tutela a favore delle donne (4-00303) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1053	DE POLI: sull'introduzione delle nuove tariffe sui <i>ticket</i> per le prestazioni sanitarie (4-01081) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1071
sull'introduzione delle nuove tariffe sui <i>ticket</i> per le prestazioni sanitarie (4-01082) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1056	DIVELLA: sulla tecnica dell'ipertermia per il trattamento di tumore (4-00967) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1073
sull'intitolazione della stazione Termini di Roma a Papa Giovanni Paolo II (4-01227) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	1058	FORMISANO: sull'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli (4-01694) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	1076
CASOLI: sulla dichiarazione dello stato di emergenza per un'area dell'anconetano (4-00904) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i>)	1059	GIAMBRONE: sull'equiparazione di alcune lauree scientifiche (4-00239) (risp. MUSSI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	1079
CURSI: sul distacco di una dipendente del ISPESL presso il Ministero della sanità (4-00438) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1063	GIULIANO ed altri: sulla scelta di una delle sedi della Scuola superiore della magistratura (4-01017) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1081
CURTO ed altri: sul contrasto all'economia sommersa (4-01846) (risp. MONTAGNINO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	1065	GRAMAZIO: sull'assassinio dello studente greco Miki Mantakas (4-00761) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1087
sul trasferimento del Questore di Taranto (4-01955) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1069	MENARDI ed altri: su alcuni concorsi presso il Ministero degli affari esteri (4-01669) (risp. SENTINELLI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	1088

MONGIELLO ed altri: su alcuni atti intimidatori ai danni di personalità pubbliche a Foggia (4-01584) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	Pag. 1090	RIPAMONTI: sulla richiesta di visto per un cittadino brasiliano (4-00916) (risp. DI SANTO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 1103
PELLEGATTA: sui finanziamenti destinati ad un'università privata (4-01302) (risp. MUSSI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	1093	SARO, ANTONIONE: sulla disciplina del lavoro accessorio (4-00340) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	1104
PELLEGATTA, TIBALDI: sulla crisi di un'azienda in provincia di Varese (4-01014) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	1095	SODANO: sull'attività estrattiva nel comune di Roccarainola (Napoli) (4-00917) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	1106
PIANETTA: sull'affidamento di un minorene (4-00538) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1097	STANCA: sul progetto «PC alle famiglie» (4-01515) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	1108
PISA, MAZZARELLO: sul codice di avviamento postale (4-00630) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	1099	VALENTINO: sulle sedi della Scuola superiore della magistratura (4-01010) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	1085

AMATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in data 14 marzo 2007 il Ministro per i beni e le attività culturali, ospite della trasmissione «TG 3 – Primo Piano» condotta da Maurizio Mannoni andata in onda alle ore 23.00 su Rai Tre, è stato invitato a parlare del «caso Annunciazione» nel giorno dell'invio via aerea del dipinto «L'Annunciazione» di Leonardo da Vinci dalla Galleria degli Uffizi a Tokyo per essere esposta all'interno della rassegna integrata promozionale del Made in Italy «Primavera Italiana 2007» che durerà tre mesi a partire dall'inaugurazione del 19 marzo 2007;

nel corso della suddetta trasmissione, in risposta alla precisa domanda posta dal conduttore sull'opportunità di concedere il prestito di un capolavoro di tale importanza, il Ministro ha rilasciato la seguente dichiarazione : «alle richieste del Governo giapponese, alla richiesta della Casa Reale giapponese ho deciso di dire di sì» – aggiungendo – «certo, un rischio c'è»;

considerato che:

nel corso della trasmissione televisiva in questione il Ministro ha altresì sottolineato l'esistenza di una non ben precisata contropartita tecnologico-scientifica nel campo della conservazione delle opere d'arte che i giapponesi avrebbero garantito in cambio del prestito de «l'Annunciazione»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che «L'Annunciazione» di Leonardo Da Vinci è stata richiesta dal Governo giapponese e addirittura dalla Casa Reale giapponese;

se sia consuetudine delle varie Case Reali e dei Governi esteri indicare alla Repubblica italiana le opere che dovrebbero poi essere prestate, e se per caso vi siano accordi internazionali in tal senso;

se esista e in cosa effettivamente consista la contropartita ottenuta dall'Italia da parte del Governo giapponese o degli altri soggetti pubblici o privati *sponsor* giapponesi della rassegna «Primavera Italiana 2007», a fronte del prestito de «l'Annunciazione», prestito concesso nonostante molti pareri contrari espressi da autorevoli tecnici.

(4-01591)

(21 marzo 2007)

RISPOSTA. – Si attira prima di tutto l'attenzione sulla circostanza che l'esposizione al Museo Nazionale di Tokyo del capolavoro di Leonardo «L'Annunciazione» ha suggellato l'inaugurazione in marzo della nuova

grande manifestazione promozionale, la «Primavera Italiana in Giappone 2007».

Essa segna una continuità con altre grandi iniziative promozionali italiane degli ultimi anni: «L'Italia in Giappone 2001», il «Festival Italiano Tokyo Dome 2005», la partecipazione italiana all'Expo di Aichi del 2005. Al successo delle suddette iniziative hanno contribuito anche i grandi gruppi *media* giapponesi, sia in termini di sostegno finanziario che – e soprattutto – in termini di amplificazione mediatica della presenza italiana.

Anche nel caso in questione, infatti, l'arrivo a Tokyo dell'«Annunciazione» è dovuto, tra l'altro, all'intervento economico di due *sponsor*: il gruppo Asahi e la televisione pubblica NHK. Nel corso di trattative, che si sono protratte per molti mesi prima dell'inaugurazione, entrambi i «*media*» hanno accettato di dare una visibilità eccezionale non soltanto all'«Annunciazione» di Leonardo, ma alla «Primavera Italiana 2007» nel suo complesso ed a tutti gli eventi ivi inclusi. Il risalto mediatico ad essa derivante da numerosi articoli usciti sul quotidiano Asahi Shinbun (più di 9 milioni di copie vendute al giorno) e dai servizi sui canali della NHK ha fatto sì che milioni di giapponesi siano stati infomati dello sforzo fatto dal Governo italiano per promuovere non soltanto la cultura italiana, ma anche un'immagine moderna di un Paese in grado di affrontare le sfide della società globale, contando sulle alte tecnologie e sulla qualità dei prodotti.

La «Primavera Italiana», infatti, è concentrata sull'aspetto delle tecnologie avanzate, coinvolgendo i nostri centri di eccellenza scientifica ed attivando lo sviluppo di sempre più stretti rapporti di collaborazione con gli analoghi centri giapponesi. Si tratta dunque di un evento particolarmente innovativo e straordinario per dimensioni (oltre 300 progetti), per proiezione territoriale (25 città giapponesi interessate), per numero di collaborazioni (oltre 500, metà italiane, metà giapponesi) e per qualità dei contenuti (robotica, nanotecnologie, biotecnologie, energie ed ambiente, aerospazio, eccetera).

L'esposizione del capolavoro di Leonardo «L'Annunciazione» costituisce in effetti il maggiore evento culturale italiano nell'ambito della programmazione della «Primavera Italiana». Su questo importante evento si è inoltre innestata la mostra «La mente di Leonardo», che mette in rilievo l'aspetto scientifico e tecnologico del genio di Leonardo ed il suo modo di essere versatile e moderno, tipico dell'ingegno italiano. Leonardo e la sua multidisciplinarietà rappresentano l'espressione migliore del Genio italiano nelle sue applicazioni pratiche, promuovendo le capacità innovatrici italiane nell'arte e nella tecnologia.

Il Ministero degli esteri e l'Agenzia per gli Affari culturali giapponese – di fatto il Ministero della cultura giapponese – hanno concesso il patrocinio ufficiale alla grande manifestazione promozionale italiana.

Il Museo nazionale di Tokyo (che riceve finanziamenti dal Governo giapponese) ha fatto richiesta ufficiale alla Sovrintendenza per il Polo Museale Fiorentino per avere l'«Annunciazione».

Il Governo giapponese – Ministero degli esteri – ha dato prova del suo grande interesse per questa manifestazione, seguendo in ogni fase lo sviluppo dei più di 300 eventi previsti dalla «Primavera Italiana» 2007.

Le autorità nipponiche hanno altresì dimostrato la loro gratitudine per la concessione dell'«Annunciazione», attraverso il comunicato ufficiale diramato dall'Ufficio del Primo Ministro a seguito dell'incontro del 31 gennaio 2007 con il Ministro degli esteri onorevole D'Alema, nel quale si esprime letteralmente apprezzamento «per le entusiasmanti iniziative previste dalla Primavera Italiana inclusa l'«Annunciazione» di Leonardo».

Inoltre, il fratello dell'Imperatore, principe Hitachi, accompagnato dalla moglie, ha partecipato all'inaugurazione della Primavera Italiana nella residenza dell'ambasciatore Mario Bova, pronunciando un discorso in cui ha ringraziato con grande calore il nostro Paese per avere consentito che un capolavoro dell'arte mondiale potesse essere ammirato dal popolo giapponese per alcuni mesi.

Successivamente, lo stesso principe Hitachi con un gesto certamente inusuale (sono molto rare le occasioni in cui un membro così alto della Casa Reale dedica due momenti diversi allo stesso Paese) ha presenziato all'apertura ufficiale della mostra al Museo Nazionale di Ueno a Tokyo.

La presenza dell'«Annunciazione» sul territorio giapponese ha altresì stimolato la fantasia dell'opinione pubblica giapponese verso il nostro Paese, visto come meta turistica privilegiata in termini di offerta culturale di ogni genere; i più grandi operatori turistici giapponesi segnalano già un'impennata di richieste per periodi di vacanza da trascorrere in Italia la prossima estate.

In conclusione, la decisione del Governo italiano di prestare l'«Annunciazione» si inserisce in un più vasto disegno di rinnovata attenzione verso il Giappone per stimolare cooperazioni bilaterali durature in ogni campo, ma soprattutto per promuovere il prodotto italiano e avviare collaborazioni nei settori tecnologici di punta.

Il Vice Ministro degli affari esteri

INTINI

(21 maggio 2007)

BIANCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la Corte di cassazione ha stabilito in linea di principio che non sempre è stupro un rapporto iniziato con l'assenso di entrambi i *partner* ma non interrotto su richiesta di uno dei due, annullando così la condanna del Tribunale di Latina e della Corte d'appello di Roma a quattro anni di reclusione per un giovane ventenne, accusato di violenza su una minore;

la storia risale al 2000, quando i due fidanzati si erano appartati per scambiarsi effusioni, sfociate in un rapporto completo. La ragazza aveva allora 16 anni e poco dopo la sua prima volta ha denunciato il fi-

danzato, perché dopo un primo consenso avrebbe chiesto invano al *partner* di fermarsi, senza, però, essere ascoltata;

dopo le due sentenze di condanna l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione denunciando vizi di motivazione e, in particolare, un'erronea ricostruzione dei fatti e l'inattendibilità della minorenne;

con la sentenza 24061 (12 luglio 2006) la Corte ha dato ragione al ragazzo adducendo quale motivazione proprio quel «sì» iniziale della ex fidanzata;

secondo la Corte di cassazione, accogliendo la richiesta della difesa, non sussisterebbe la violenza nel caso in cui il ragazzo non abbia percepito il dissenso della *partner*. I giudici hanno accettato la tesi «innocentista», che evidenziava come la giovane si sarebbe indotta a denunciare il fatto, perché in perfetta buona fede riteneva di non avere voluto quel rapporto o di averlo desiderato in maniera diversa, sottolineando che i magistrati di primo grado avrebbero omesso di valutare se questo dissenso poteva essere stato percepito dal compagno. In proposito, la suprema Corte ha sottolineato che i giudici, nel condannare il ragazzo, avrebbero dovuto «specificare come il racconto della ragazza, secondo il quale la stessa si sarebbe opposta decisamente nel momento in cui aveva iniziato a sentire forti dolori (...) si fosse realmente obiettato con dati di concretezza e non si fosse tradotto semplicemente in una mera riserva mentale». Particolare importante per la Cassazione, «perché in questo caso l'imputato, che agiva nella certezza di avere un rapporto consentito, poteva non avere percepito quel disagio che la ragazza avrebbe successivamente manifestato»;

sarà ora la Corte d'appello di Roma, cui la Cassazione ha rinviato il caso, a vedere se il ragazzo effettivamente avesse percepito il rifiuto della fidanzata perché «diversamente al di là dell'asserito presentimento di pensare che l'imputato volesse chiederle scusa per il fatto del giorno precedente, non ci si saprebbe dare una spiegazione persuasiva del fatto che, dopo quello che era successo il giorno precedente, la parte offesa si era nuovamente accompagnata con lo stesso imputato in macchina»;

già nel 1999 ci fu il cosiddetto «caso dei jeans» ed i magistrati stabilirono che, nel caso di una donna che indossa i *jeans* e viene violentata, non si può parlare di stupro perché «dato di comune esperienza che questo tipo di pantaloni non si possono sfilare nemmeno in parte, senza la faticosa collaborazione di chi li porta»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano prendere urgentemente iniziative, anche alla luce della delicata vicenda sopra descritta, volte a tutelare maggiormente la donna.

(4-00303)

(18 luglio 2006)

RISPOSTA. – Al fine di garantire alla donna e, più in generale, a tutti i soggetti deboli un'adeguata tutela sostanziale e processuale, questo dicastero ha elaborato, unitamente con il Ministero dei diritti e delle pari op-

portunità ed il Ministero delle politiche per la famiglia, il disegno di legge d'iniziativa governativa (atto Camera 2169) recante «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione», assegnato alla II Commissione (Giustizia) in sede referente in data 19 febbraio 2007.

L'iniziativa legislativa del Governo è diretta a rafforzare l'azione di repressione e prevenzione, generale e speciale, dei fatti di violenza sulla persona, specie nelle relazioni familiari e affettive, e di prevaricazione ai danni di soggetti che, per le qualità personali, sono maggiormente vulnerabili. Il disegno di legge, inoltre, mira anche a predisporre e attivare, a vari livelli, una serie di misure di sensibilizzazione sociale e di prevenzione attraverso l'informazione e la formazione dei soggetti coinvolti, introducendo, altresì, una vera e propria «carta dei diritti» delle vittime di violenza al fine di garantire un supporto psicologico, sociale, economico, familiare e previdenziale.

Gli specifici interventi in materia di delitti di violenza sessuale (che rappresentano solo una parte del disegno di legge) sono attuati mediante la tecnica della novellazione delle norme del codice penale e di procedura penale, nonché di ordinamento penitenziario, con la finalità di assicurare un maggior grado di tutela alle categorie più deboli quali, appunto, donne e minori.

In particolare, si è ritenuto di operare sulle aggravanti previste dall'articolo 609-ter del codice penale, sottolineando la gravità del fatto commesso da chi abbia con la vittima una relazione privilegiata e individuando situazioni di particolare e deprecabile prevaricazione sulla parte offesa.

Il disegno di legge incide anche sui meccanismi di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l'effetto di comportare un inasprimento delle sanzioni concretamente applicabili.

Di assoluto rilievo è l'effetto di ricaduta sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione): il combinato disposto rende infatti possibile l'espulsione dello straniero condannato per tali reati, come misura di sicurezza.

Ancora, il disegno di legge estende la possibilità di effettuare con incidente probatorio, al di fuori dei casi di irripetibilità, l'audizione della vittima di delitti di violenza e abuso sessuale. Si tratta di un'opportunità, attualmente limitata al caso di vittima infrasedicenne, volta ad evitare che il minore sia sottoposto al cosiddetto lo «*strepitus fori*» e, pertanto, ad ulteriori turbamenti e traumi. L'innovazione consente l'assunzione con tale modalità della testimonianza del minore ultrasedicenne e della parte offesa anche maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti.

Infine, per i reati di violenza e abuso sessuale viene previsto come obbligatorio il ricorso al giudizio immediato, se la prova appare evidente,

al fine di approdare direttamente al dibattito, senza l'udienza preliminare.

Considerati i tempi necessari per l'espletamento dell'incidente probatorio, si è elevato a 120 giorni il termine entro cui deve essere chiesto il giudizio immediato.

Per quanto riguarda l'azione del Governo contro la repressione della violenza sessuale si richiama, inoltre, la disposizione di cui al comma 1261 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) il quale prevede che una parte del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sia destinato all'istituzione di un Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, verranno emanati i criteri di ripartizione del fondo, di cui una parte è destinata all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere ed un'altra parte al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Si fa, infine, presente che anche sulla base dei risultati della ricerca sulla violenza domestica commissionata dal Ministero per i diritti e le pari opportunità (condotta dall'ISTAT e presentata il 21 febbraio 2007) è stata avviata una iniziativa pubblicitaria nazionale di sensibilizzazione e di diffusione del numero verde di pubblica utilità 1522, «Antiviolenza Donna», dedicato al supporto, alla protezione e all'assistenza delle donne vittime di maltrattamenti e violenze.

Pertanto, il tema è inserito tra le priorità e le strategie del Piano delle iniziative previste per l'anno europeo delle pari opportunità.

Quanto, infine, alle doglianze espresse dall'interrogante in relazione alla sentenza della Corte Suprema menzionata nell'atto di sindacato ispettivo, non può che osservarsi che non spettano in alcun modo all'autorità politica valutazioni sul merito dei provvedimenti giurisdizionali e, tanto meno, in ordine alla prova dei fatti, trattandosi di competenza attribuita costituzionalmente all'autorità giudiziaria. Nel caso di doglianze da parte dei soggetti legittimati l'ordinamento appresta, comunque, specifici rimedi all'interno dello stesso sistema processuale.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(25 maggio 2007)

BIANCONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che

la legge finanziaria 2007 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007 per usufruire di tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esenti dalla quota di partecipazione al costo siano tenuti al pagamento di una quota aggiuntiva sulla ricetta pari a 10 euro;

la stessa legge prevede, inoltre, una quota fissa ancora più elevata pari a 25 euro, da erogarsi in caso di ricorso al pronto soccorso ospeda-

liero senza ricovero, la cui condizione è stata codificata dai sanitari come «codice bianco»;

a seguito di tali disposizioni normative nazionali, l'Assessorato alla sanità e politiche sociali della Regione Emilia Romagna ha emanato delle circolari, ed in modo particolare la n. 14 del 28 dicembre 2006 e relative note interpretative, in cui si chiarisce che la quota fissa per le prestazioni specialistiche è da intendersi applicabile anche alle prestazioni prenotate nel 2006 e da erogarsi nel 2007;

sono numerose in tutta la Regione Emilia Romagna le prestazioni prenotate nell'anno 2006 e che verranno erogate solo nel 2007: tale ritardo nell'erogazione della prestazione non è assolutamente imputabile all'assistito, ma quasi sempre alle strutture sanitarie che non sono in grado di smaltire con una certa celerità le richieste degli utenti finali;

questa quota fissa risulta, inoltre, maggiormente gravosa per gli assistiti che sono tenuti a pagare il *ticket* aggiuntivo di 10 euro su più ricette relative ad ogni singola prestazione, anche se queste sono correlate alla stessa patologia di cui soffre il paziente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga errata l'interpretazione relativa all'applicazione dell'aumento dei *ticket* sanitari data dalla Regione Emilia Romagna in merito alla retroattività di tale adeguamento di 10 euro per tutte le prestazioni specialistiche prenotate nell'anno 2006;

se non consideri fortemente ingiusto penalizzare l'utente finale con tale aumento, già pesantemente danneggiato dall'irrisolto problema delle liste d'attesa che lo obbligano ad aspettare anche alcuni mesi per l'erogazione del servizio sanitario richiesto;

se non ritenga opportuno emanare delle circolari esplicative che vadano a chiarire che la quota fissa pari a 10 euro, di cui alla lettera *p*) del comma 796, art. 1, della legge finanziaria 2007, debba essere riferita solo alle prestazioni prenotate a partire dall'anno 2007 e che non può, quindi, essere applicata retroattivamente alle prestazioni prenotate nel anno 2006; ancora, che tale quota fissa non debba essere applicata a tutte le ricette o modulistica se relative alla stessa patologia di cui soffre il paziente o se comunque ad essa strettamente collegate.

(4-01082)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'atto parlamentare, va ricordato che con legge 26 febbraio 2007, n. 17, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse».

L'articolo 6-*quater* prevede che le disposizioni relative al pagamento della quota fissa introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera *p*), della legge n. 296 del 2006, si applicano fino al 31 marzo 2007 e, comunque, fino all'entrata in vigore «delle misure o alla stipulazione dell'accordo».

Fermo restando l'importo della manovra finanziaria per gli anni 2007, 2008 e 2009, le Regioni potranno adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, a condizione che i rispettivi effetti siano ritenuti equivalenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, e come tali certificati dal Tavolo Tecnico previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

In alternativa, gli enti locali possono stipulare un accordo con i Ministeri della salute e dell'economia e finanze per la definizione di altre misure, anche esse equivalenti per gli obiettivi già citati.

Con riguardo all'interpretazione fornita dalla Regione Emilia-Romagna alla disposizione prevista nella legge finanziaria 2007, così come riportata nell'interrogazione parlamentare, va precisato che tale disposizione nulla prevedeva circa la possibilità di applicazione della quota fissa alle prestazioni, prenotate nel 2006 ed erogate nel 2007.

Si fa presente, infine, che la quota fissa pari a 25 euro prevista per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, codificate come codice bianco, e non seguite da ricovero ospedaliero, è da considerarsi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, omnicomprensiva. L'assistito tenuto al pagamento della suddetta quota, dunque, non deve corrispondere ulteriori somme a titolo di *ticket* per le prestazioni ricevute, salvo quanto previsto da diverse disposizioni regionali.

La suddetta quota non è dovuta dagli assistiti esenti, che ricomprendono oltre alle categorie esenti per la specialistica e diagnostica ambulatoriale anche i cittadini di età inferiore di 14 anni, indipendentemente dal livello di reddito.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(16 maggio 2007)

BIANCONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il 23 dicembre 2006 il Sindaco di Roma, on. Walter Veltroni, ha presieduto la cerimonia di inaugurazione per l'intitolazione della stazione principale della capitale d'Italia, la stazione Termini per l'appunto, al Papa Giovanni Paolo II;

in quella occasione, anche alla presenza di altre autorità e del ministro Rutelli, il sindaco di Roma ha precisato che aveva deciso di intitolare la stazione principale di Roma, uno dei più importanti luoghi di viaggio del mondo, in cui ogni giorno transitano migliaia di persone, proprio ad un uomo che «ha incontrato i popoli di tutto il mondo»;

dopo solo pochi giorni il sindaco Veltroni precisava che non si trattava di una vera e propria intitolazione ma solo di una semplice dedica fatta in un luogo adatto a ricordare il Santo Padre, chiarendo che la stazione continua a chiamarsi Termini. Così facendo il primo cittadino di

Roma ha dimostrato non solo poca sensibilità nel ricordare la figura di questo Pontefice ma anche dei tanti cittadini che lo hanno amato;

Papa Giovanni Paolo II è stato un uomo che ha segnato con i suoi ventisei anni di pontificato passaggi importanti per tutta l'umanità, tra cui le grandi battaglie per sconfiggere tutti i totalitarismi;

l'impegno profuso da questo Papa per la pace tra i popoli, per la tolleranza tra le religioni, per il rispetto ed il dialogo tra tutti gli esseri umani non ha precedenti nella storia dell'umanità, così come gli è stato riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale;

le sue iniziative hanno avuto anche in Italia importanti ripercussioni, non ultima quella di consentire a buona parte della sinistra italiana di emanciparsi dall'ideologia comunista;

quasi tutti i Comuni d'Italia hanno intitolato una piazza od una strada a Giovanni Paolo II, anche in capitali europee profondamente laiche come Parigi, ove il sindaco della città ha dedicato a questo papa un'importante piazza quale quella di Notre Dame,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che anche in Italia, e più precisamente nella sua capitale Roma, non sia doveroso che la stazione principale della città venga a tutti gli effetti intitolata a questo grande pontefice che ha segnato la storia dell'umanità;

se anche per i rapporti di buon vicinato, che da sempre ci legano alla Stato del Vaticano, e per il grande affetto dimostrato da Giovanni Paolo II per l'Italia, non sia importante dedicargli un luogo importante del Paese come è avvenuto per tanti altri uomini illustri.

(4-01227)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Il Ministero per i beni e le attività culturali concorda sull'opportunità che venga ricordata una figura importante per la storia del secondo Novecento e particolarmente cara all'Italia e alla città di Roma come Papa Giovanni Paolo II.

Tuttavia, la scelta della località da consacrare alla memoria del Sommo Pontefice è di diretta competenza delle amministrazioni cui i luoghi ed i beni appartengono.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(15 maggio 2007)

CASOLI. – *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

dalle prime ore del 16 settembre 2006, un sistema nuvoloso Mcs (Sistema convettivo a mesoscala) ha colpito la fascia costiera dell'ancone-

tano e del maceratese, provocando precipitazioni diffuse a carattere temporalesco estese poi a tutta la regione;

in un'area di circa 150 chilometri quadrati, nel giro di poche ore, sono caduti 130 millilitri di pioggia;

le precipitazioni si sono concentrate sul bacino idrografico del torrente Aspio, caratterizzato da una «notevole vulnerabilità e propensione alla criticità idrogeologica» con particolare riferimento alla zona «Marche B», che ricomprende anche i Comuni colpiti dall'evento: Ancona sud, Osimo, Camerano, Castelfidardo e Offagna;

l'intensità e la concentrazione delle precipitazioni hanno causato il repentino innalzamento di oltre 4 metri del livello del torrente, con una portata stimata al picco di piena di oltre 130 metri cubi al secondo. Lo stato dei suoli agricoli, caratterizzato da estese zone di recente aratura, ha favorito il veloce ruscellamento delle acque superficiali;

dal bilancio degli ingenti danni provocati dall'ondata di maltempo, ottanta litri d'acqua per metro quadrato, risultano colpite le abitazioni, le strutture pubbliche e le imprese industriali, artigianali, commerciali e agricole;

la Protezione civile regionale e le organizzazioni di volontariato hanno ininterrottamente lavorato nelle giornate di sabato, domenica e lunedì;

a tre giorni di distanza dall'evento prosegue ancora l'opera di supporto agli enti locali coinvolti: per il reperimento di mezzi e attrezzature, per lo stoccaggio provvisorio delle tonnellate di rifiuti e detriti di diversa specie accumulati dalla piena e, soprattutto, per assicurare la massima collaborazione alle attività produttive danneggiate;

considerato che:

il comparto più colpito è stato quello produttivo. «L'area interessata dall'evento ospita circa 170 aziende operanti soprattutto nel campo dell'elettronica avanzata, della componentistica, dell'argenteria e della grande distribuzione, che occupano oltre 2.000 addetti. Molte di queste imprese hanno avuto distrutti ed inutilizzabili i laboratori, le scorte di produzione e i prodotti finiti pronti per la distribuzione, nonché le scritture contabili e fiscali»;

a fronte di tale critica situazione, è urgente avere in tempi brevi dal Governo i fondi necessari al ripristino della situazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza e calamità per la zona a sud di Ancona, fra la frazione Aspio e Osimo stazione, colpita dall'alluvione, e istituire un adeguato fondo di solidarietà a beneficio di tutte le imprese del territorio, dei vari comparti produttivi, agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi, *no profit*, danneggiate dall'alluvione, al fine di sostenere la ripresa delle attività.

(4-00904)

(21 novembre 2006)

RISPOSTA. – Dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche si sono verificati degli eccezionali eventi alluvionali che hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, nonché ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato.

In seguito alla grave situazione venutasi a creare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992.

Successivamente, in data 25 ottobre 2006, è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2006, n. 3548, recante «primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006».

Con la predetta ordinanza il Presidente della Regione Marche, nominato commissario delegato, è stato incaricato di individuare i Comuni danneggiati, di provvedere all'accertamento dei danni e di adottare tutte le necessarie iniziative per rimuovere le situazioni di pericolo assicurando, nel frattempo, assistenza alle popolazioni colpite, anche con attività di prevenzione.

È stata, quindi, assegnata al Commissario delegato la somma di 5 milioni di euro per il ristoro dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai soggetti privati e delle attività produttive.

Su richiesta della regione Marche ed al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive che, per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali, si sono trovate in una situazione di forte crisi, l'articolo 4 della successiva ordinanza n. 3564 del 9 febbraio 2007 ha sostituito interamente il disposto di cui alle lettere *a)* e *e)* dell'articolo 4, comma 1, della predetta ordinanza 3548 del 2006, autorizzando, sia per impianti, strutture, macchinari e attrezzature danneggiati che per merci deperibili, deperite o distrutte, un contributo pari all'80% del danno subito, superiore a quello disposto in precedenza che prevedeva un finanziamento del 30%.

Con la stessa ordinanza 3564 il Commissario delegato è stato autorizzato, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, ad assegnare ai proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati un contributo fino all'80% del danno subito e, comunque, nel limite massimo complessivo di 6.000,00 euro per ciascun nucleo familiare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto dei beni.

Allo stato attuale, a valere sui finanziamenti sopra citati, è stata già disposta l'assegnazione di 1,5 milioni di euro per il risarcimento dei danni ai beni mobili registrati e sono in via di assegnazione i rimborsi ai comuni per le spese di somma urgenza sostenute nell'immediatezza dell'evento calamitoso.

Inoltre l'articolo 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato la corresponsione di un contributo quindicennale pari a 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo le modalità ed i criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2007, per l'attuazione degli interventi a sostegno delle po-

polazioni dei comuni delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2006.

I predetti contributi quindicennali graveranno sulle risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 977, della stessa legge finanziaria che prevede, per la prosecuzione degli interventi, sulla base della legge 443/2001 e successive modificazioni, la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro.

In particolare, il predetto decreto del 9 febbraio 2007 ha disposto l'assegnazione delle predette risorse finanziarie al Commissario delegato ed ha stabilito gli ambiti di intervento nei quali dovranno essere utilizzate.

È stato previsto il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e la stabilizzazione dei versanti, in attuazione del programma degli interventi straordinari già predisposto dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza 3548.

Sono stati, inoltre, concessi i contributi a favore delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e dei servizi gravemente danneggiati, da utilizzare esclusivamente per determinate finalità quali, a titolo esemplificativo, i lavori per lo sgombero delle macerie o del materiale alluvionale, i lavori di ripristino dei fabbricati, degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, nonché i lavori in economia e le spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati.

Infine è stato disposto il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni dichiarati danneggiati dal Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3548 del 2006, e degli interventi volti a rimuovere le situazioni di pericolo e di assistenza alla popolazione interessata.

Il Commissario delegato dovrà comunicare al Dipartimento della protezione civile la ripartizione delle somme assegnate.

Inoltre la regione Marche ha costituito un Fondo di garanzia di 2,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto che garantiscono accesso a crediti bancari a tasso agevolato al fine di facilitare la ripresa delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali. La gestione di detto Fondo è affidata ad enti dotati della necessaria idoneità, da individuare nel rispetto delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004.

Nel far presente che il bacino del fiume Aspio entra nei territori di competenza dell'Autorità di Bacino regionale delle Marche, che ha approvato il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI), la predetta Autorità ha perimetrato oltre il 7,6% del territorio relativo ai comuni di Ancona, Osimo, Camerano, Castelfidardo e Offagna come a rischio e/o pericolosità più elevati da frana e da alluvione (7,1% per frane e 0,5% per alluvioni).

Sulle aree perimetrare il PAI impone misure di salvaguardia di vario livello, a seconda del grado di rischio e/o di pericolosità idrogeologica

dell'area, e i comuni contengono perimetrazioni di aree a rischio da frana e da alluvione.

Nei comuni di Ancona, Osimo e Camerino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal 2000 al 2003, ha finanziato 7 interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda i fondi per la difesa del suolo relativi all'annualità 2006, è in corso di formazione, in condivisione con le Regioni interessate, un programma d'interventi urgenti mirato a far fronte alle situazioni di rischio idrogeologico che interessano direttamente i centri abitati, le attività produttive e le principali infrastrutture.

Si fa presente, inoltre, che sarà cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, qualora gli organi tecnici regionali accertino danni alla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30% o non inferiori al 20% se si tratta di aree svantaggiate.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali

CHITI

(23 maggio 2007)

CURSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

dal 1990/1991, il dott. Giovanni Palazzi, consigliere della Corte dei conti, esercita funzioni di controllo di legittimità nell'ambito dell'Ufficio competente sugli atti dei ministeri, dei servizi alla persona e dei beni culturali;

con decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2003, il dott. Palazzi è stato nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'ISPEL;

nel mese di marzo 2006 lo stesso è stato riconfermato nel medesimo incarico per altri tre anni;

da notizie giunte all'interrogante, sembrerebbe che la dott.ssa Antonella Palazzi, figlia del predetto magistrato, assunta dall'ISPEL il 2 novembre 1994, il 21 novembre 1994 abbia ottenuto il distacco temporaneo presso il Ministero della salute, dove presta a tutt'oggi servizio;

nell'anno 2005, la dott.ssa Palazzi avrebbe conseguito un ulteriore livello retributivo ai sensi dell'articolo 54 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 21 febbraio 2006, con decorrenza 31 dicembre 2001, essendo risultata unica vincitrice di una prova selettiva interna per soli titoli;

risulta, altresì, all'interrogante che la stessa sia l'unico distaccato che ha usufruito dei benefici di cui alla legge 388 del 2000, benché si tratti di benefici applicabili solo ai dipendenti in servizio presso l'ISPEL, anche per accordo sindacale all'uopo sottoscritto;

quanto sopra, se rispondente al vero, costituirebbe una palese violazione dei principi di correttezza e trasparenza,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di svolgere accertamenti di propria competenza in ordine ai fatti esposti in premessa, eventualmente al fine di assumere le iniziative che possano evitare che in futuro si ripetano situazioni non conformi ai principi di correttezza e trasparenza che devono caratterizzare la pubblica amministrazione, anche sotto il profilo della opportunità dell'assegnazione dei magistrati contabili a funzioni istituzionali compatibili con quelle sotto altro titolo svolte (nel caso, controllore del Ministero della salute e revisore dei conti di un istituto soggetto alla vigilanza dello stesso Ministero) nel rispetto del ruolo e del prestigio della Corte dei conti che la Costituzione ha voluto indipendente da ogni altro potere.

(4-00438)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica che la dott.ssa Antonella Palazzi, dipendente dell'ISPESL, è stata distaccata presso questo Ministero, dove presta tuttora servizio, a decorrere dal 21 novembre 1994.

La suddetta dipendente ha partecipato nel 2004 alla selezione interna, per soli titoli, per il reclutamento di 2 posti di collaboratore amministrativo, indetta dall'ISPESL ai sensi dell'articolo 54 del CCNL, comparto ricerca, anni 1998/2001, ed espletata nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo art. 54 e secondo le modalità concordate con le organizzazioni sindacali aziendali in sede di contrattazione integrativa.

La dott.ssa Palazzi, in possesso del diploma di laurea e di alcune specializzazioni *post-lauream*, si è classificata al primo posto della graduatoria di merito, conseguendo, pertanto, un ulteriore livello retributivo nell'ambito della qualifica già posseduta.

Per quanto concerne l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), si fa presente che la citata normativa ha come destinatari i dipendenti di ruolo dell'ISPESL, compresi quelli in posizione di distacco, con esclusione del personale che risulta nella diversa posizione di comando presso altre amministrazioni.

Pertanto, alla dott.ssa Palazzi, dipendente dell'Istituto in posizione di distacco presso altra amministrazione, sono stati concessi gli stessi benefici corrisposti a tutti i dipendenti di ruolo e di pari profilo e livello dell'Istituto.

Questa posizione peculiare, del resto, ha comportato l'esclusione della dipendente dagli aventi diritto all'analogo beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, per il personale di ruolo del Ministero della salute.

L'erogazione di tale emolumento, dunque, trova fondamento nella citata legge 388/2000, nonché nei principi generali che regolano il rapporto

di pubblico impiego per il personale in posizione di distacco, al quale compete il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

Con riferimento alla posizione del cons. Giovanni Palazzi, magistrato della Corte dei conti, addetto all'Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, si evidenzia l'insussistenza di alcuna oggettiva incompatibilità tra la predetta funzione magistratuale e quella connessa all'incarico di Presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ISPESL.

Infatti, le valutazioni in ordine alla compatibilità degli incarichi dei magistrati contabili rispetto alle loro funzioni istituzionali sono rimesse al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di autogoverno, che nel caso specifico ha preventivamente autorizzato l'incarico.

Inoltre, si segnala che gli atti dell'Istituto, a seguito della sua riorganizzazione in ente pubblico di ricerca, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e che l'attività di vigilanza del Ministero della salute nei confronti dell'ISPESL non si estrinseca in alcun modo nella produzione di atti riconducibili alle tipologie di provvedimenti che la vigente normativa assoggetta al preventivo riscontro di legittimità.

In ogni caso, si sottolinea che la gestione dell'ente e la correlata attività di vigilanza del Ministero della salute sono sottoposte al controllo successivo della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti.

Sul conferimento di tale incarico, si sottolinea, inoltre, che, in occasione dell'adozione dei relativi decreti, le necessarie valutazioni furono formulate dal Ministro della salute *pro-tempore*.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(17 maggio 2007)

CURTO, MATTEOLI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCHICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

il fenomeno dell'economia sommersa e degli infortuni sul lavoro e morti bianche costituisce per l'Italia, tra le tante problematiche, quella forse più delicata, da affrontare e risolvere con somma urgenza, pena la marginalizzazione del sistema economico e sociale italiano;

desta particolare allarme la situazione del Mezzogiorno il cui tasso d'irregolarità raggiungerebbe, stando agli studi e ai dati degli osservatori

più qualificati, la media del 31% nei vari settori produttivi, con picchi del al 40% del proprio PIL nel settore dell'agricoltura, senza contare i numeri altissimi registrati nel settore degli incidenti sul lavoro;

tale situazione ha costituito la premessa per la nascita del triste fenomeno del caporalato, formalmente aborrito da tutti ma sostanzialmente tollerato da molti, sul quale si è poggiata l'attenzione vivissima dello stesso Capo dello Stato;

a conferma della dimensione del fenomeno del lavoro irregolare, basti ricordare la grande impressione che ha destato un'operazione di contrasto al lavoro nero effettuata presso 67 aziende nei comuni di Noicattaro, Rutigliano, Adelfia, Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari, Turi e Casamassima, che ha fatto emergere la presenza più dell'85% di lavoratori in nero (su trecento braccianti), con presenze notevoli di minorenni, pensionati e lavoratori ufficialmente «in malattia»;

stroncare il lavoro nero, l'economia sommersa, e porre un freno alla piaga degli incidenti sul lavoro dovrebbe costituire l'impegno principale di un Governo che voglia respingere ai margini il crimine comune e/o organizzato, recuperare il concetto di legalità, modernizzare e rendere competitivo il Sistema-Paese;

appare pertanto assolutamente necessario adeguare gli strumenti di contrasto, cominciando dall'implementazione delle risorse umane, al momento assolutamente insufficienti, nonostante qualche correttivo approntato nell'ultima legge finanziaria;

proprio la legge finanziaria per il 2007, all'art. 1, ai commi 544 e 545, ha previsto «l'immissione in servizio fino a trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2»;

la previsione appare importante ma insufficiente al raggiungimento degli obiettivi richiamati,

si chiede di conoscere:

quale sia il riparto delle nuove unità («fino a trecento»);

se il Governo non ritenga di riservare una particolare dislocazione territoriale a favore delle Regioni del Mezzogiorno che vivono una vera e propria situazione di allarme sociale;

se non si ritenga, a tal proposito, di prendere in considerazione la peculiare situazione verificatasi in Lombardia, la cui graduatoria dopo il concorso risulta già completamente esaurita a causa delle numerose rinunce e vede il «congelamento» dei fondi destinati alle rimanenti otto unità risultanti dalla differenza del numero delle rinunce (ben 17) rispetto al numero degli idonei non vincitori (9);

se non si ritenga, infine, necessario ed urgente reperire ulteriori fondi rispetto a quelli già autorizzati nella finanziaria 2007, al fine di garantire l'assunzione di trecento unità, limite massimo consentito («fino a

trecento»), ma non raggiungibile, stante l'insufficiente copertura riservata nella stessa legge (8,5 milioni di euro).

(4-01846)

(2 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sin dal suo insediamento il Governo, in coerenza ed in attuazione del programma, ha posto il tema della lotta al lavoro nero ed irregolare e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro al centro della propria azione strategica.

Infatti, già nel DPEF, il Governo ha avuto modo di tracciare le linee dell'intervento in materia.

Prima attuazione sono state le misure adottate per i cantieri edili con l'articolo 36-*bis* del decreto Visco-Bersani della scorsa estate. L'intervento è proseguito, come è noto, con le incisive misure recate dalla legge finanziaria che hanno segnato una chiara indicazione di percorso.

Infatti il Ministero, in base a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, comma 544, ed in relazione alle risorse assegnate con il comma 545, è stato autorizzato all'assunzione di 241 unità di ispettori del lavoro risultati idonei, da assegnare alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro delle regioni per le quali furono banditi i concorsi a 795 posti di ispettore del lavoro - profilo professionale C2.

Quanto alla ripartizione sul territorio nazionale, trattandosi di procedure di concorso regionali, i candidati risultati idonei saranno assegnati alle sedi provinciali e regionali, utilizzando un criterio di proporzionalità rispetto ai singoli bandi di concorso.

Da ciò deriva che le Direzioni della Lombardia, essendo ormai esaurita la graduatoria predisposta a seguito della procedura di concorso, non saranno destinatarie di nuove assegnazioni.

Con l'inserimento dei nuovi ispettori del lavoro, sarà, altresì, possibile attivare una moderata mobilità del personale già servizio, il che potrà consentire una corrispondente attenzione rivolta alle esigenze delle regioni del Mezzogiorno.

In attuazione, quindi, delle previste misure di rafforzamento degli organici del personale ispettivo del Ministero del lavoro, entro il 2 luglio 2007 saranno assunti 241 nuovi ispettori. Il Ministero del lavoro quindi, avrà un organico complessivo di ispettori pari a 3.130 unità, con un aumento del 55 per cento rispetto allo scorso anno. Da ultimo è importante ricordare che ci sarà, anche sulla base di quanto disposto dalla legge finanziaria, a partire dal 2 luglio 2007, un incremento dell'organico dei Carabinieri pari a 60 unità.

Questi passeranno da 443 a 503 unità cui si sommano 1.746 ispettori INPS e 400 ispettori INAIL. Conseguentemente l'Organico complessivo, al 2 luglio 2007, sarà pari a 5.779 unità. Quindi, in base alle risorse messe

a disposizione dal Governo con la legge finanziaria, l'incremento complessivo delle forze ispettive è del 48 per cento.

Con il decreto Bersani del luglio 2006 è stata, tra l'altro, reintrodotta l'indennità di trasferta in favore del personale ispettivo. L'indennità in questione era stata infatti abrogata dal precedente Governo.

Si comunica, inoltre, che in seguito alla richiesta del Ministro del lavoro, condivisa dall'intero Governo, il Ministero dell'economia ha disposto un decreto di variazione del bilancio che prevede un'integrazione di 3 milioni di euro a favore dei capitoli di spesa relativa all'indennità di missione da corrispondere agli ispettori del lavoro e al personale dell'Arma dei Carabinieri addetto alla tutela del lavoro, già in servizio, essendo esaurite le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2007.

È all'attenzione del Governo, poi, la possibilità di dar luogo ad ulteriori assunzioni. Naturalmente si dovrà tener conto, da un lato degli oneri finanziari che l'operazione comporterà e, dall'altro, del limite di capienza della pianta organica del personale ispettivo, di cui è allo studio un eventuale ampliamento.

Corre l'obbligo, peraltro, rappresentare che dal punto di vista più generale, l'eventuale assunzione del personale in oggetto comporterebbe la necessità di disporre di risorse aggiuntive per rendere effettiva l'attività del personale: indennità di missione, rimborso spese, acquisto attrezzature informatiche, mezzi di protezione individuale e quant'altro strettamente necessario.

Infine è allo studio del Ministero del lavoro la predisposizione di un decreto volto alla istituzione di una *task force* nazionale con la funzione di pronto intervento nelle situazioni particolarmente critiche e di emergenza. La *task force* opererà in stretta sinergia con tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

In merito alla prima parte della presente interrogazione, riferita al lavoro irregolare nella regione Puglia, si fa presente che dalla rilevazione statistica dell'attività ispettiva svolta nel 2006, è emerso che su 8.627 aziende agricole ispezionate, 3.612 sono risultate irregolari, di cui 586 in Puglia.

I lavoratori risultati irregolari sono stati 5.783, su un totale di 36.607 lavoratori interessati alle ispezioni.

Dopo aver valutato il dato significativo emerso per la regione Puglia, si è svolta una vigilanza straordinaria in detta regione, in particolare in due province: a Taranto il 30 e 31 gennaio e a Bari nei giorni 1°, 2 e 3 febbraio 2007, da cui è emerso che su 121 aziende ispezionate sono risultate irregolari ben 104 aziende e, su 578 lavoratori occupati, ben 430 erano irregolari.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le previdenza sociale

MONTAGNINO

(11 maggio 2007)

CURTO, MATTEOLI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCHICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MARTINAT, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, SAIA, SAPORITO, SELVA, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel mese di dicembre 2006 la città di Taranto, ma più complessivamente l'opinione pubblica pugliese, è rimasta scossa e turbata dalla notizia dell'inatteso trasferimento del questore Eugenio Introcaso dal capoluogo ionico al servizio ispettivo del Ministero dell'interno;

tale trasferimento appare irrituale, perché adottato a soli quattro mesi dalla fine del mandato del Questore nella città dei due mari; immotivato, vista l'elevatissima professionalità che a parere unanime Introcaso aveva espresso nell'esercizio della delicata funzione di uomo dello Stato e delle Istituzioni; penalizzante, poiché, di fatto, ha raggiunto l'unico obiettivo di dequalificarne la riconosciuta professionalità; ed è invece apparso ai più come una incomprensibile iniziativa politica, permeata di discutibile faziosità, mirante ad indebolire l'immagine di un funzionario che aveva riscosso molto, forse troppo, consenso nella comunità ionica;

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di riferire in Parlamento sulla gravissima vicenda descritta e sulla eventuale volontà del Governo di porre rimedio ad un provvedimento che pone interrogativi inquietanti sul reale livello di democrazia presente nel nostro Paese.

(4-01955)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – Il trasferimento del dottor Eugenio Introcaso è stato disposto nell'ambito di un piano generale di avvicendamenti, che si è reso necessario in conseguenza delle vacanze in uffici dirigenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinatesi a seguito delle nomine deliberate dal Consiglio dei ministri il 27 dicembre 2006.

Infatti, il piano ha interessato la movimentazione di circa trenta dirigenti ed ha comportato, tra le altre, la necessità di attribuire le funzioni di Ispettore generale ad un dirigente della Polizia di Stato con provata esperienza e riconosciute capacità professionali.

La figura che meglio è sembrata corrispondere a tale delicato profilo è apparsa quella del dottor Introcaso al quale, pertanto, a decorrere dall'8 gennaio 2007, sono state attribuite le funzioni di Ispettore generale presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della Pubblica sicurezza con sede a Roma.

Avverso tale provvedimento, il dottor Introcaso ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale amministrativo della Regione Puglia, in cui non ha contestato l'aspetto di una presunta dequalificazione professionale, bensì

l'illegittimità del conseguente trasferimento per la violazione dei benefici riconosciutigli alla luce dell'articolo 33 della legge 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate).

Al riguardo, il giudice amministrativo adito, ha riconosciuto il nuovo incarico come «avanzamento nelle esperienze di servizio», e ha stabilito che il dottor Introcaso, come beneficiario delle agevolazioni previste dal citato articolo 33 della legge 104/1992, non poteva essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.

Il T.A.R. ha imposto quindi all'Amministrazione della pubblica sicurezza di impiegare il ricorrente, con funzioni di Ispettore generale o con altre adeguate al suo *status*, presso gli Uffici periferici del Ministero dell'interno con sede a Taranto.

L'Ufficio centrale ispettivo, pertanto, ha conferito al dottor Introcaso un incarico ispettivo presso la sede della Polizia di Frontiera di Taranto.

Dalla liste elettorali, pubblicate il 27 aprile 2007, risulta che il dottor Introcaso si è candidato a Sindaco per le prossime elezioni amministrative del Comune di Taranto.

Si precisa, infine, che il dirigente è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° maggio 2007.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(16 maggio 2007)

DE GREGORIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il giorno 3 ottobre 2006 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge n. 262, in fase di conversione, ove, nella fattispecie, all'art. 37 si parlava delle convenzioni universitarie già stipulate con le amministrazioni pubbliche ed in particolare con gli appartenenti alle forze armate e di polizia;

nello stesso articolo e successivamente con proprie note del 1° giugno e del 15 giugno 2006 il Ministro dell'università e della ricerca e invitava le Università a rivedere le convenzioni già sottoscritte, ed attualmente poste in essere, per modificare il limite quantitativo massimo dei crediti formativi per un massimo di sessanta, ponendo un freno agli «sconti» che superavano tale soglia;

le iscrizioni universitarie si sono aperte il 1° giugno 2006 e terminate il 2 ottobre 2006 prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge; vanno salvaguardate le competenze ed abilità professionali acquisite nel corso della carriera lavorativa del personale dipendente da amministrazioni pubbliche o di appartenenti a forze armate e di polizia;

in mancanza di una data certa da cui porre in essere queste direttive non vi è stata una decisione uniforme da parte delle Università, in quanto alcune di esse hanno lasciato i crediti universitari invariati per il

2006/2007 facendo decorrere le nuove norme dall'anno accademico 2007/2008, altre invece hanno deciso di applicare immediatamente questa nuova direttiva senza mantenere invariati i crediti per quest'anno, causando una diversa applicazione della norma che crea disparità a seconda del luogo dell'università frequentata,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario modificare l'art. 37, indicando una data certa per l'applicazione di questa norma, e specificando l'anno accademico al quale si riferisce o se, invece, ritenga utile emanare una direttiva che uniformi in tutta Italia le decisioni su questo importante argomento che interessa non solo tutti gli studenti, ma anche molti dipendenti pubblici ed appartenenti alle forze armate o di polizia, che quotidianamente servono con fedeltà la Repubblica.
(4-00981)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo, e, come ricordato dall'interrogante, questo Ministero, il 1° giugno 2006, ha emanato una direttiva alle Università ai fini del riconoscimento in crediti delle competenze e abilità professionali, indicandone il limite massimo in 60 crediti; tale limite è stato previsto anche dal decreto-legge 262/2006 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

La direttiva, oltre a contenere l'invito ad adeguare tutte le Convenzioni in atto tra Atenei ed enti o amministrazioni, con effetto immediato, alle disposizioni impartite, sottolineava l'obbligatorietà della disciplina, contenuta nei recenti decreti sulle classi dei corsi di studio di I e II livello e relativa agli specifici vincoli fissati per il riconoscimento, in termini di crediti, dei periodi di formazione pregressi e di apprendimento di conoscenze e abilità professionali.

Ulteriori indicazioni sul merito della direttiva sono state fornite a tutte le Università che ne hanno fatto richiesta, nonché al Ministero dell'interno, al fine anche di evitare che fossero posti in essere comportamenti illegittimi.

Ciò premesso, si conferma che è intendimento del Ministero individuare specifici criteri e modalità per il riconoscimento delle esperienze suddette, acquisite anche in ambienti di lavoro.

Il Ministro dell'università e della ricerca

Mussi

(14 maggio 2007)

DE POLI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

con l'art. 1 della legge finanziaria 2007, comma 796, si introducono nuove tariffe sui *ticket* per le prestazioni sanitarie. Infatti, fermo restando il tetto di 36 euro e 15 centesimi per prestazione specialistica e dia-

gnostica di laboratorio, per un massimo di otto prestazioni, si introduce inoltre un *ticket* di 10 euro per ricetta;

tutto questo non viene addebitato solamente a chi chiede una prestazione al di fuori dell'ospedale, ma anche ai cosiddetti «codici bianchi» cioè alle prestazioni di Pronto soccorso definite non urgenti e che non diano seguito al ricovero, cui viene applicato un *ticket* di 25 euro;

analizzando la questione, un paziente che si presenta al Pronto soccorso per una prestazione deferibile, un cosiddetto «codice bianco», oltre al *ticket* di 25 euro dovrebbe pagare la visita e i vari *ticket* per le prestazioni ottenute;

appare chiaro che con questo sistema tariffario al cittadino converrà rivolgersi ai privati, incentivando in questo modo la privatizzazione della sanità e le categorie più deboli, che sono sottoposte a un sacrificio eccessivo, saranno sempre più discriminate;

appare, invece, a giudizio dell'interrogante, fondamentale intervenire sull'incapacità di gestione del sistema sanitario italiano senza ricorrere a dei palliativi che sicuramente non migliorano l'offerta sanitaria ma che esclusivamente ostacolano una giusta applicazione del diritto alla salute;

si ricorda che l'art. 32 della Costituzione al comma 1 così recita: «La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

appare evidente come le disposizioni del comma 796 della legge finanziaria siano in netto contrasto con la definizione del diritto alla salute stabilita dalla Costituzione italiana dove la tutela di uno Stato sociale soprattutto vicino ai cittadini più indigenti è un diritto inalienabile,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per migliorare la gestione del sistema sanitario, tutelando l'interesse della collettività e delle categorie più deboli.

(4-01081)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'atto parlamentare, va ricordato che con legge 26 febbraio 2007, n. 17, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse».

L'articolo 6-*quater* prevede che le disposizioni relative al pagamento della quota fissa introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera *p*), della legge 296/2006, si applicano fino al 31 marzo 2007 e, comunque, fino all'entrata in vigore «delle misure o alla stipulazione dell'accordo».

Fermo restando l'importo della manovra finanziaria per gli anni 2007, 2008 e 2009, le Regioni potranno adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, a condizione che i rispettivi effetti siano ritenuti equivalenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, e come tali certifi-

cati dal Tavolo Tecnico previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

In alternativa, gli enti locali possono stipulare un accordo con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze per la definizione di altre misure, anche esse equivalenti per gli obiettivi già citati.

Si fa presente, infine, che la quota fissa pari a 25 euro prevista per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, codificate come codice bianco, e non seguite da ricovero ospedaliero, è da considerarsi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, omnicomprensiva. L'assistito tenuto al pagamento della suddetta quota, dunque, non deve corrispondere ulteriori somme a titolo di *ticket* per le prestazioni ricevute, salvo quanto previsto da diverse disposizioni regionali.

La suddetta quota non è dovuta dagli assistiti esenti, che ricomprendono oltre alle categorie esenti per la specialistica e diagnostica ambulatoriale anche i cittadini di età inferiore di 14 anni, indipendentemente dal livello di reddito.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(16 maggio 2007)

DIVELLA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'ipertermia, con l'avvento di nuove apparecchiature più performanti, si propone oggi, in patologie selezionate, come possibile scelta terapeutica in campo oncologico in associazione con le terapie tradizionali (chemioterapia e radioterapia);

il calore potenzia gli effetti della chemioterapia e della radioterapia sui tumori, senza aumentare gli effetti debilitanti su tessuti ed organi sani derivanti dalla citotossicità della chemioterapia e della radioterapia;

il significativo miglioramento nel controllo della crescita tumorale è reso possibile dalle caratteristiche della neovascolarizzazione tumorale poiché, essendo i vasi tumorali privi dell'impalcatura muscolare, non si realizza la loro vasodilatazione fisiologica che permette la dissipazione del calore introdotto che, rimanendo intrappolato nelle lesioni tumorali, genera la necrosi cellulare;

la reattività immunitaria del paziente oncologico, solitamente depressa dalla malattia stessa o dalle cure messe in atto per controllarla, viene potenziata dall'ipertermia che, minando il meccanismo di difesa fisiologica rappresentato dalla febbre, provoca la liberazione di sostanze immunoregolatrici (citochine), che determinano un effetto protettivo per l'organismo del malato;

in fase preparatoria l'applicazione dell'ipertermia può ridurre la massa tumorale, facilitando l'opera del chirurgo e consentendo talvolta interventi in casi che, alla prima osservazione, vengono giudicati inoperabili;

come indubbiamente noto al Ministro in indirizzo, nell'ambito della Regione Puglia i pazienti oncologici che vogliono sottoporsi a trattamento di ipertermia sono costretti loro malgrado a rivolgersi a strutture private, sobbarcandosi di ogni onere economico, poiché nel territorio regionale non vi sono strutture pubbliche o private accreditate dove potersi sottoporre a detto trattamento:

la Regione Puglia, pur ammettendo che la prestazione specialistica ambulatoriale di ipertermia per il trattamento dei tumori è compresa nei livelli essenziali di assistenza e quindi erogabile con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (salvo il pagamento della quota *ticket* se dovuta) nell'ambito di tutte le strutture pubbliche o private accreditate presenti sul territorio italiano, nega l'erogazione del rimborso delle spese sostenute dai malati che, a causa dell'assenza di strutture pubbliche o private accreditate nella Regione Puglia, hanno dovuto sottoporsi al trattamento di ipertermia oncologica presso strutture private non accreditate, piuttosto che attendere lo scorrimento delle lunghe liste di attesa presso le strutture pubbliche o private accreditate sul territorio italiano presso le quali è possibile sottoporsi a detto trattamento:

è alquanto incomprensibile che strutture ospedaliere pubbliche, *in primis* l'Istituto di Tumori Giovanni Paolo II, non siano in grado di assicurare determinate ed essenziali prestazioni e che, al fine di sopperire a detta carenza, la Regione Puglia non abbia provveduto ad individuare strutture private da accreditare o ad accreditare, sebbene provvisoriamente, le strutture private che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge dello Stato, erogano il trattamento di ipertermia oncologica;

la legge 595/1985 stabilisce che il cittadino può avvalersi del diritto di esibire giusto rimborso dalla Regione per prestazioni sanitarie erogate da privati, quando le strutture pubbliche e accreditate si trovano nell'impossibilità di erogare tempestivamente le medesime prestazioni sanitarie in forma diretta;

la sentenza n. 2444/01 pronunciata dalla Corte di cassazione ha chiarito che la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria locale è necessaria ma non indispensabile quando il cittadino si trova in una condizione di salute critica con imminente pericolo di vita o di aggravio della malattia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi affinché presso talune strutture ospedaliere pugliesi, *in primis* l'Istituto di Tumori Giovanni Paolo II, possano, a breve termine, essere effettuate le prestazioni di ipertemia oncologica;

se non ritenga necessario impegnare la Regione Puglia affinché essa, nelle more, effettui i trattamenti di ipertermia oncologica e provveda, con sollecitudine e senza indugio, ad individuare strutture private da accreditare e/o provveda ad accreditare quelle strutture che, a tutt'oggi in possesso dei requisiti previsti dalla legge dello Stato, erogano in regime libero professionale le prestazioni di ipertermia oncologica;

se non reputi urgente impegnare la Regione Puglia affinché essa provveda con sollecitudine e senza indugio ad autorizzare il rimborso delle spese sostenute dai malati che si sono sottoposti nell'ultimo anno solare ai trattamenti di ipertermia per il trattamento dei tumori, aggravate dalle spese di viaggio e soggiorno, se opportunamente documentate e sostenute, a seguito di carenze imputabili al Servizio sanitario regionale.

(4-00967)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si precisa che la prestazione sanitaria «99.85 Ipertermia per il trattamento di tumore» è ricompresa nell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe», ed è afferente alla branca della Radioterapia.

In merito alle effettive modalità di erogazione, va sottolineato che le decisioni relative all'organizzazione dell'assistenza sanitaria nei Servizi regionali, incluse quelle che attengono all'accreditamento delle strutture ed alla stipula di accordi contrattuali, appartengono all'ambito di competenza esclusiva delle Regioni.

Analogamente è di esclusiva competenza regionale la definizione della disciplina per l'erogazione dell'assistenza sanitaria indiretta, come previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988».

Si sottolinea, peraltro, che il Ministro della salute con decreto ministeriale del 17 giugno 2006 ha istituito il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Uno degli obiettivi del Sistema è la verifica del rispetto dei criteri di efficienza e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie; tale potestà di verifica consentirà di conseguenza al Ministero di accertare il grado di effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

Pertanto, in tale ambito istituzionale sarà possibile formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni, affinché nella regione Puglia venga assicurata la terapia oncologica mediante ipertermia ai pazienti per i quali siano state prescritte indicazioni terapeutiche in tal senso.

Per completezza, si riportano, inoltre, le informazioni inviate dalla Regione Puglia.

L'Assessorato alle politiche della salute ha comunicato di aver predisposto congiuntamente con l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale Oncologico Giovanni Paolo II» di Bari un piano operativo per assicurare l'erogazione di prestazioni di ipertermia.

Relativamente alle strutture private presenti sul territorio regionale, è stato precisato che la normativa vigente in materia di accreditamento di strutture sanitarie prevede che le stesse, qualora interessate ad operare con il Servizio sanitario nazionale, presentino apposita domanda alla Re-

gione; attualmente nessuna struttura privata risulta aver richiesto alla Regione Puglia l'accREDITamento delle prestazioni di ipertermia per la branca di oncologia.

L'Assessorato ha sottolineato che il Servizio sanitario regionale si assume l'onere delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ricomprese nei LEA, salvo il pagamento del *ticket*, ove previsto, solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) prescrizione delle stesse su apposito ricettario del Servizio sanitario nazionale;

b) erogazione delle stesse presso tutte le strutture pubbliche o private accreditate dal S.S.N. presenti nel territorio nazionale.

Non è prevista, inoltre, la possibilità di rimborsare le spese sostenute dagli assistiti per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali al di fuori delle citate condizioni, né di rimborsare le eventuali conseguenti spese di viaggio e di soggiorno sostenute.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(16 maggio 2007)

FORMISANO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'Emeroteca-Biblioteca Tucci, fondata a Napoli nel 1907 da un gruppo di giornalisti corrispondenti impegnati nell'attività professionale presso la Sala Stampa dell'edificio postale situato nello storico Palazzo Gravina e trasferita dall'ottobre del 1936 nel monumentale Palazzo delle Poste realizzato dal Vaccaro in piazza Matteotti, possiede 9.000 collezioni (per un totale di 200.000 volumi) di quotidiani e riviste italiani, francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli degli ultimi cinque secoli, delle quali oltre 2.000 sono esclusive per la Campania e oltre duecento mancano alle biblioteche nazionali ed estere; possiede, inoltre, 35.000 libri (incunaboli, cinquecentine, secentine, eccetera) di storia, diritto, letteratura, architettura, giornalismo, una grande raccolta di bandi, manoscritti, stampe, decreti postali e telegrafici dal Settecento in poi, rare cartografie militari, centinaia di lettere autografe inedite di condottieri, ministri, alti prelati, artisti e scrittori, cento manifesti futuristi, un archivio fotografico e una piccola pinacoteca dell'Otto-Novecento;

al gratuito servizio di consultazione accedono ogni giorno dalle 9,30 alle 18, studiosi, studenti, professionisti, pubblici funzionari e semplici cittadini, ai quali è anche concesso di fotografare o filmare testi e immagini sempre gratuitamente;

circa duecento laureandi o dottorandi di università italiane e straniere elaborano ogni anno le loro tesi presso la «Tucci», frequentata anche da ricercatori provenienti dalle università dello Stato dell'Indiana, del Nevada, di Tokio, Hiroshima, Sidney, Caracas, Heidelberg. Francoforte, Ber-

lino, Trier, Marburg, Londra, Cambridge, Reading, Nottingham, Bath, Parigi, Strasburgo, Madrid, Vienna, Budapest, Belgrado, Bamberg, Malta;

la «Tucci» organizza seminari, dibattiti e mostre monotematiche (quella su «Cinque secoli di stampa giuridica e giudiziaria» fu inaugurata il 26 febbraio 2001 dall'allora Presidente della Camera dei deputati, on. Violante, a Montecitorio), pubblica libri e cataloghi in edizioni fuori commercio spediti gratuitamente a biblioteche ed istituti culturali italiani e stranieri, partecipa alle fiere del libro di Parigi, Francoforte, Torino, Bologna, Pavia, Napoli, ospita e assiste periodicamente classi di studenti in mattinate di studio e visite guidate;

dal 30 gennaio 1917 al 31 ottobre 1949 il Ministero della pubblica istruzione ha sostenuto finanziariamente, con sussidi annuali, la benemerita struttura, danneggiata da una bomba statunitense nel dicembre del 1942 e destinataria nel 1947 di un contributo di 2.450.000 lire dal Ministero delle poste e telegrafi e di un contributo di 502.000 lire dal Ministero della pubblica istruzione, com'è documentato a pagina 227 del secondo volume edito dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche d'Italia sulla «Ricostruzione delle biblioteche italiane dopo la guerra 1940-45»;

il 1° ottobre del 1981, il Direttore generale del Ministero per i beni culturali, prof. Sisinni, fece la seguente comunicazione al Direttore della «Tucci» (prot. 9580 div. III del 1° ottobre 1981): «a seguito del sopralluogo effettuato dalla Direttrice dell'Istituto centrale per la patologia del libro all'Emeroteca Tucci, si comunica alla S.V che questo Ministero, considerata la preziosità della raccolta e della documentazione ivi conservata, ha dato incarico all'Istituto suddetto di provvedere a predisporre un programma di risanamento; a tale scopo si fa presente che prima di procedere al restauro sarà opportuno microfilmare gran parte del materiale librario, che solo così potrà essere sottratto all'usura della consultazione», nei ventisei anni successivi nulla, però, è stato fatto;

il 24 gennaio 1991, il Ministro per i beni culturali, Ferdinando Facchiano, nella risposta scritta all'interrogazione parlamentare 4-21504 presentata dall'on. Parlato il 25 settembre 1990, in cui si chiedeva «quali iniziative ritiene di promuovere per salvare l'emeroteca Tucci preservandone l'importantissima funzione storico-culturale, fiore all'occhiello della città di Napoli», affermava: «non risulta che l'emeroteca Tucci abbia mai presentato richieste di sovvenzioni a questa Amministrazione, né che abbia mai denunciato uno stato di difficoltà finanziaria»;

a partire dall'anno 2002 il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 ottobre 1996 n. 534, ha concesso all'Emeroteca-Biblioteca Tucci un contributo annuale di euro 5.000 «per le spese inerenti all'attività culturale e di ricerca»;

per l'anno 2006, dopo aver comunicato che la pratica aveva assunto il numero di protocollo 1662, (del 5 giugno 2006) la Direzione generale per i beni librari del Ministero dei beni culturali ha deciso di non concedere più neppure quella esigua somma di 5.000 euro ad un'associazione culturale senza fini di lucro nel cui bilancio annuale è prevista una

spesa di centinaia di migliaia di euro per lo svolgimento di un servizio pubblico gratuito apprezzato in tutto il mondo;

il 25 febbraio 1997 il Ministro di grazia e giustizia Flick, rispondeva all'interrogazione 4-00978 dell'on. Alfonso Pecoraio Scanio che il Ministero delle poste e telecomunicazioni «ha infine rappresentato che nelle sedi competenti saranno esaminate le possibili iniziative per arrivare ad una soddisfacente e definitiva soluzione delle questioni legate alla gestione ed ai costi del personale applicato presso l'istituzione culturale in parola.»;

una risposta sostanzialmente identica nel punto aveva fornito il Ministro delle poste e telecomunicazioni Maccanico all'interrogazione 4-01415 dell'on. Cardiello, il 4 settembre 1996;

nella XIV Legislatura, l'on. Vincenzo Siniscalchi ha presentato l'interrogazione 4-01282, sempre sulle sorti dell'Emeroteca Tucci, rivolta al Ministro delle comunicazioni che tuttavia non sembra aver ricevuto risposta;

l'interesse che suscita questa importante istituzione, anche se oggi privata, è di importanza nazionale, politicamente trasversale e di patrimonio culturale mondiale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere per assicurare la sopravvivenza dell'Emeroteca Tucci;

se il Ministro non ritenga opportuno ripristinare il sostegno finanziario avviato dal Ministero nell'anno 2002 e poi interrotto, a fronte di un'attività culturale progressivamente cresciuta in favore della collettività;

se il Ministro, considerato il grandissimo interesse del mondo della cultura e non solo, per questa importante istituzione, non ritenga opportuno, oltre che ripristinare, adeguare il contributo alle reali esigenze dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci, divenuta tappa obbligata negli itinerari culturali degli studiosi di tutto il mondo, e fonte insostituibile per le ricerche quotidiane degli studenti della Campania.

(4-01694)

(3 aprile 2007)

RISPOSTA. – Per l'anno 2006 l'Emeroteca - Biblioteca Tucci ha ottenuto un contributo pari a 5.000 euro ai sensi dell'articolo 8 della legge 534/1996.

Il relativo provvedimento è stato definito con decreto ministeriale 15 febbraio 2007.

Per quanto riguarda l'anno in corso, ogni valutazione potrà essere operata a seguito di regolare istanza da parte dell'istituto nei modi e nei termini previsti dalla circolare ministeriale del 4 febbraio 2002, n. 16.

La Biblioteca in questione non ha usufruito di ulteriori contributi, in quanto non ha mai presentato istanza né per il proprio funzionamento, né per interventi conservativi sul proprio materiale librario.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(15 maggio 2007)

GIAMBRONE. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Risultando all'interrogante che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, ha equiparato il valore legale della laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche, ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici, a quella afferente alla classe 14/S – Farmacia e farmacia industriale;

il suddetto decreto non è esteso ai laureati con il vecchio ordinamento, ma unicamente ai laureati in possesso di laurea specialistica entrata in vigore nel 1999;

tenuto conto che:

i corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e tecnologie farmaceutiche sono rimasti quinquennali netti ed essenzialmente immutati nei loro contenuti;

peraltro, il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 equipara ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici i diplomi di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche del vecchio ordinamento alle lauree specialistiche afferenti alla classe 14/S;

alla richiesta di una laureata presso l'Università degli Studi di Palermo con il vecchio ordinamento di essere ammessa all'esame per l'abilitazione a chimico, è stato risposto che l'esame di Stato non è un concorso e che le due lauree non sono equipollenti a tal fine;

alla stessa laureata con il vecchio ordinamento, alla richiesta di potersi immatricolare per conseguire la laurea specialistica, è stato risposto che non ci si può laureare due volte con lo stesso titolo;

sempre la stessa laureata si è successivamente iscritta alla scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione presso l'Università degli Studi di Palermo, e dopo tre anni di frequenza e pagamento di tasse, le è stato detto che i corsi non sono riconosciuti ai laureati in Chimica e tecnologie farmaceutiche;

il corso di specializzazione in Scienza dell'alimentazione, pur essendo valido in quanto corso universitario, non è utile ai fini dei concorsi per la classe dei farmacisti, in quanto l'ordinamento della ASL prevede la specializzazione in farmacia ospedaliera,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali valutazioni si diano sui fatti sopra citati;

quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano adottare in merito.

(4-00239)

(5 luglio 2006)

RISPOSTA. – Si fa presente che i requisiti per l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni sono attualmente previsti dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Con tale regolamento sono state introdotte innovazioni relativamente all'ordinamento delle attività professionali e i connessi albi, ordini e collegi, nonché ai requisiti per l'ammissione al prescritto esame di Stato e le relative prove.

L'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 328/2001, in relazione ai titoli conseguiti precedentemente alla riforma degli ordinamenti didattici attuata con il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, dispone che «i titoli accademici conseguiti sotto il previgente ordinamento continuano ad essere titoli validi per l'accesso agli esami di Stato, solo laddove già in precedenza davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di Stato». Pertanto, le lauree che nell'ambito della normativa antecedente non consentivano l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione non costituiscono tuttora titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, salvo che non esistano espresse previsioni in tal senso nel decreto medesimo.

In particolare, la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, non costituendo titolo di ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo dei chimici già prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 e non essendo oggetto di espresse indicazioni contenute nel citato provvedimento, non può essere riconosciuta a tale fine.

Premesso quanto sopra ai fini di una puntuale ricognizione della normativa vigente in ordine a requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, si fa presente che il Ministero sta valutando l'opportunità di procedere ad una verifica della corrispondenza tra i titoli di studio, conseguiti in applicazione sia dei nuovi che dei vecchi ordinamenti didattici, e gli attuali sbocchi professionali e di lavoro, al fine di introdurre eventuali modifiche alla disciplina vigente in materia di accesso alle libere professioni.

Si segnala, infine, che il Ministero della giustizia ha, di recente, predisposto un disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali, che detta norme per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disci-

plina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria.

Il Ministro dell'università e della ricerca

MUSSI

(22 maggio 2007)

GIULIANO, CARUSO, CENTARO, CORONELLA, GENTILE, GIRFATTI, MALVANO, MANTOVANO, MORRA, NOVI, VICECONTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture.* – Premesso che:

tra le deleghe contenute nella legge di riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150), vi è quella relativa alla istituzione della Scuola superiore della magistratura, cui è affidato il compito di formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento dei magistrati in servizio, anche ai fini della progressione in carriera;

le sedi, istituite ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, in attuazione della suddetta delega, sono tre, aventi competenza interregionale: Nord, Centro e Sardegna e Sud Italia più Sicilia;

da affidabili calcoli che tengono conto di parametri quantitativi (3.221 sono i magistrati in servizio presso i distretti di Corte d'appello dell'Italia meridionale più la Sicilia; il numero, ai fini che interessano, va, però, opportunamente ridotto, considerato che per ciascun distretto vi saranno magistrati che per anzianità non hanno interesse a partecipare ai corsi quinquennali ovvero non debbono partecipare a quelli obbligatori) e qualitativi (progressione in carriera, passaggio alle funzioni superiori, eccetera): si può prevedere che, nel quinquennio, la Scuola per il Sud dovrà ogni anno ospitare 600/700 magistrati (in essi compresi 100 uditori, da impegnare in due corsi all'anno), vale a dire circa 50/60 magistrati ogni settimana (40 settimane lavorative; 3 giorni di corso a settimana – la durata media per ciascun anno dei corsi organizzati nel 2003 e 2004 dal Consiglio superiore della magistratura è stata, appunto, pari a 3 giorni. Ciascun corso sarà quindi frequentato in media da 16 magistrati in servizio, ai quali occorre aggiungere 50 uditori giudiziari che frequenteranno un corso di sei mesi);

la città di Aversa, sin dal 2002, ospita la Scuola di formazione dei neo agenti, ispettori e commissari della Polizia penitenziaria;

la Scuola è ubicata nello splendido complesso monumentale di impronta vanvitelliana denominato «Castello aragonese», che ha beneficiato negli ultimi anni di numerosi e consistenti interventi, i quali, oltre a riportarlo all'antico splendore, ne hanno notevolmente migliorato funzionalità e accoglienza, assecondandole in maniera esemplare alle odierne esigenze didattiche;

per tali interventi sono stati spesi oltre 25 milioni di euro, serviti anche a dotare la Scuola di moderne ed efficienti attrezzature didattiche

nonché di avanzati sistemi informatici e telematici in grado di assolvere a tutte le necessità di comunicazione interne, esterne ed estere;

allocando presso tale struttura la nuova Scuola superiore della magistratura nella sua articolazione regionale (Italia meridionale più la Regione siciliana), si renderebbe possibile un suo immediato ed efficace funzionamento, con il non trascurabile risultato di conseguire, al contempo, un considerevole risparmio di risorse, posto che non vi sarebbe la necessità di individuare (acquistandolo o prendendolo in locazione o costruendolo o riattando qualche bene demaniale) un immobile idoneo allo scopo previsto;

ove la sede meridionale della Scuola superiore della magistratura fosse allocata presso il «Castello aragonese» di Aversa, questo complesso monumentale potrebbe, peraltro, ospitare contemporaneamente più corsi di formazione e di aggiornamento dei magistrati, per un numero complessivo di duecento unità, costituiti, oltre che dai corsi obbligatori previsti ogni cinque anni, anche dagli altri corsi contemplati per i vari passaggi di classi/funzioni, accorpamento questo che, evidentemente, comporterebbe un ulteriore e rilevante risparmio di spesa, oltre ad una organica ed apprezzabile concentrazione didattica;

considerate le caratteristiche dei singoli corsi e le connesse esigenze, il «Castello aragonese» appare, a giudizio degli interroganti, sotto ogni profilo (residenziale, didattico, di sicurezza, eccetera) perfettamente idoneo ad ospitare la Scuola superiore della magistratura per la sede dell'Italia meridionale e della Sicilia;

il complesso monumentale del «Castello aragonese» è infatti così strutturato:

al piano terra, oltre ad una splendida ed ampia «piazza d'armi», alla portineria e a locali vari, si trovano una sala mensa per circa 150 persone; una sala *hobby*; una sala bar, con una capienza di 150 persone; una palestra attrezzata;

al 1° piano, oltre a locali vari che possono ospitare uffici amministrativi, vi sono una sala docenti; un centro copie; un'aula informatica (con 25 postazioni fisse per l'accesso ad *Internet*); due aule da 48 posti ciascuna; un'aula da 30 posti; un'aula di 70 posti (con postazioni mobili: sedie a ribaltina); tre aule da 10 posti ciascuna per lavori di gruppo (attrezzate con tavoli ovali); un'aula da 100 posti circa; un'aula da 150 posti circa;

il complesso, inoltre, ai fini alloggiativi, è così strutturato;

al 2° piano si trovano l'infermeria; 29 camere (da 2 posti) – totale 58 posti letto; 2 camere (da 3 posti) – totale 6 posti letto; 30 camere (da un posto) – totale 30 posti letto; 2 camere (da un posto-*suite*). – totale 2 posti letto;

al 3° piano vi sono:

alloggi soppalcati 3 camere (da 2 posti) – totale 6 posti letto; 9 camere (da 3 posti) – totale 27 posti letto; 34 camere (da 2 posti) – totale 68 posti letto pertanto, i posti letto totali sono pari a 197. Tutte le camere sono fornite di bagno, sono bene arredate ed hanno telefono e televisore;

dal punto di vista logistico, si sottolinea:

la Scuola di Aversa è posta in una posizione strategica: le città di Napoli e di Caserta sono raggiungibili in meno di trenta minuti; a soli 1.500 metri vi è la stazione ferroviaria, snodo strategico per i collegamenti tra Nord e Sud Italia;

l'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, raggiungibile con autobus di linea o con treni, dista circa 15 chilometri (la Scuola, per di più, è in grado di fornire servizi di navetta);

la struttura, infine, è dotata di ampi parcheggi interni ed esterni;

trattandosi di un reparto di formazione di un Corpo di polizia, non vi è la necessità di prevedere ed approntare servizi di sicurezza e protezione per i magistrati frequentatori dei corsi e per i docenti;

presso la Scuola di Aversa si sono già tenuti numerosi corsi di formazione e di aggiornamento per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria (corsi che, dati gli ampi spazi didattici e alloggiativi a disposizione, fruiti, peraltro, parzialmente e non continuativamente da parte della Polizia penitenziaria, possono agevolmente tenersi contemporaneamente a quelli per i magistrati);

a tali corsi devono aggiungersi importanti convegni sul tema della giustizia, all'ultimo dei quali, quello del 30 settembre 2005, sulla «Mediazione penale e modelli processuali», hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali e magistrati appartenenti a diversi distretti giudiziari, che, al termine, hanno entusiasticamente apprezzato la funzionalità e l'organizzazione della struttura;

del resto, lo stesso Ministro della giustizia, nella sua recente visita al «Castello aragonese» (novembre 2006), compiuta in occasione di una manifestazione sull'educazione alla legalità, ha sottolineato, dandone pubblicamente atto, la particolare bellezza del complesso monumentale, oltre che la sua funzionalità e la sua eccellente organizzazione;

la Scuola di Aversa, assecondando quella che appare essere la sua naturale vocazione di primaria sede didattica, ha già ospitato, nei primi mesi del 2006, i corsi di formazione decentrata per i magistrati delle Corti di appello di Napoli, Salerno e Potenza;

in conclusione, l'allocatione nel «Castello aragonese» di Aversa della Scuola superiore della magistratura per il Sud consentirebbe:

un'immediata operatività della nuova struttura didattica per la magistratura;

di evitare ogni e qualsiasi esborso economico;

di garantire una sua efficienza ottimale sotto il profilo didattico, alloggiativo (compreso il vitto), oltre che della sicurezza e della tutela dei corsisti;

di assicurare, per la sua ubicazione e per la facilità e la rapidità di raggiungere ogni mezzo di trasporto, un agevole collegamento con il resto d'Italia;

di sfruttare pienamente le rilevanti potenzialità del complesso monumentale, per la cui ristrutturazione e per le cui dotazioni è stata affrontata una così consistente spesa;

con decreto del 30 novembre 2006 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stata individuata la provincia di Benevento (in realtà, stando ai reiterati annunci fatti dal Ministro della giustizia, la stessa città di Benevento) come sede per la Scuola superiore della magistratura nella sua articolazione meridionale;

a giudizio degli interroganti tale allocazione, più rispondente ad evidenti e personali logiche di politica territoriale che ad obbiettive ragioni di interesse generale, non sembra soddisfare le primarie esigenze di funzionalità e, soprattutto (specie nel momento in cui si impongono pesanti sacrifici con forti tagli di spesa anche nel delicato e disastroso settore della giustizia) le necessità di una sana programmazione, una illuminata ripartizione degli impegni finanziari ed una corretta ed oculata gestione delle risorse esistenti;

per quel che è dato conoscere, non disponendo al momento la città di Benevento di alcuna struttura idonea ad ospitare immediatamente la Scuola superiore della magistratura, sarà necessario progettare la costruzione di una sede *ad hoc*, ovvero ricorrere alla locazione di qualche struttura privata, o acquistarla, ovvero alla costosa ristrutturazione di qualche edificio demaniale o di proprietà pubblica;

tale programma comporterà, com'è naturale, un dispendio di energie, di tempo e di fondi non indifferente, che, sottratto, per di più, ad altre primarie esigenze del settore giustizia, procrastinerà negli anni l'attivazione della Scuola e richiederà, a tempo debito, con un ulteriore rilevante costo, anche un considerevole impegno di uomini e mezzi, posto che gli stessi dovranno essere distolti da altri compiti per garantire la sicurezza della nuova struttura e dei suoi frequentatori;

tra i magistrati dei distretti del Sud e della Sicilia vi è un forte malcontento in ordine alla individuata sede per la Scuola, sia per le rilevanti ragioni più sopra indicate sia per la sua stessa posizione geografica, che, essendo decentrata, appare, tra l'altro, fonte di non lievi disagi dal punto di vista dei collegamenti,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni ed i criteri che abbiano ispirato la scelta della provincia (città) di Benevento come sede della Scuola superiore della magistratura per il Sud;

se e quale edificio esistente sia stato individuato nella provincia o nella città di Benevento per allocarvi la Scuola;

in caso negativo, se si intenda ristrutturare qualche edificio pubblico ovvero realizzare una nuova struttura ovvero prenderla in locazione per ospitarvi la Scuola;

quale sia la spesa preventivata, anche per le attrezzature, e con quali fondi verrà affrontata;

quanti uomini si preveda di impiegare per garantirne la sorveglianza e per assicurare una efficiente tutela ai suoi frequentatori;

se, in considerazione di tutto quanto più sopra rappresentato e tenuto conto dei rilevanti benefici funzionali, economici e logistici, non si

ritenga di allocare la Scuola superiore della magistratura, nella sua articolazione meridionale, nel «Castello aragonese» di Aversa;

se, comunque, durante il tempo occorrente per approntare la Scuola nella provincia o nella città di Benevento, non si ritenga di allocarla provvisoriamente nel «Castello aragonese» di Aversa.

(4-01017)

(12 dicembre 2006)

VALENTINO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con decreto del 27 aprile 2006 il Ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in esecuzione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, veniva disposto che le tre sedi della Scuola superiore della magistratura sarebbero state ubicate in provincia di Bergamo, Latina e Catanzaro;

recenti notizie di stampa rivelano che tale decreto sarebbe stato revocato e sarebbero state individuate altre sedi ove collocare la Scuola superiore della magistratura;

in particolare, sarebbe venuta meno la statuizione afferente le province di Catanzaro e Latina;

tale eventuale disposizione vanifica, senza alcun motivo, l'enorme impegno a suo tempo dispiegato, sia dal Ministero della giustizia che dagli enti locali, per individuare le più opportune soluzioni tese a realizzare le complesse esigenze connesse alla collocazione della Scuola superiore della magistratura e nello stesso tempo mortifica le legittime aspirazioni di Latina e Catanzaro –sedi anche accademicamente attrezzate- senza che sia intervenuto alcunché che possa giustificare le nuove scelte,

l'interrogante chiede di conoscere se risponda al vero quanto apparso sulla stampa il giorno 3 dicembre 2006 e quali ragioni abbiano giustificato la penalizzazione di importanti aree del Centro e del Sud d'Italia.

(4-01010)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. (*) – Con decreto del 30 novembre 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è provveduto a modificare il precedente decreto interministeriale del 27 aprile 2006, che individuava in Bergamo, Latina e Catanzaro le province dove ubicare le tre sedi della Scuola superiore della magistratura.

In luogo di Latina e Catanzaro, infatti, sono state individuate, le sedi di Firenze e Benevento.

Si è provveduto a tale modifica in primo luogo – come indicato nel decreto stesso – perché le filiali dell'Agenzia del demanio, appositamente

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

interpellate dall'amministrazione, avevano segnalato che nelle province sopra indicate non esistono immobili demaniali idonei allo scopo previsto.

In secondo luogo, si è tenuto conto della circostanza – anch'essa menzionata nel decreto del 30 novembre 2006 – che le sedi di Latina e Catanzaro appaiono decentrate; Catanzaro, in particolare, distante dalle grandi arterie, risulta difficilmente raggiungibile sia in treno sia in aereo.

Il fatto che le sedi non siano agevolmente raggiungibili comporterebbe inevitabilmente maggiori costi a carico dell'erario per viaggi e permanenze.

La scelta effettuata risponde, pertanto, a criteri di buona amministrazione ed è definitiva, ogni valutazione essendo già stata operata con assoluta ponderazione in vista dell'emanazione del decreto. Al riguardo, non può certamente esercitare alcuna influenza la circostanza – del tutto naturale – che anche altre città del Centro e del Sud Italia, oltre a Firenze e Benevento, possano presentare strutture suscettibili di un positivo giudizio d'idoneità per l'allocazione delle sedi della Scuola.

Quanto alla sistemazione della sede di Benevento, si fa presente che a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d'intesa, in data 24 febbraio 2007, da parte del Ministero della giustizia, del Presidente della Provincia di Benevento, del Sindaco di Benevento e del Rettore dell'Università del Sannio, la Provincia di Benevento ha messo a disposizione, a titolo gratuito, un complesso immobiliare di sua proprietà, l'ex Caserma militare «Guidoni», per un periodo di nove anni, rinnovabile per altri nove anni.

Tale complesso immobiliare è stato oggetto di recenti interventi di ristrutturazione e messa a norma e tuttora sono in corso altri interventi, di natura sia urbanistica sia di sicurezza. La Provincia ha assunto, altresì, l'impegno di provvedere con oneri a suo carico agli ulteriori interventi che saranno richiesti dal Ministero della giustizia.

La Provincia ed il Comune di Benevento, tenendo esente il Ministero da ogni impegno economico, si sono impegnati ad assicurare la copertura finanziaria relativa alla gestione ordinaria e straordinaria della sede, secondo le indicazioni e le necessità del Ministero.

Va aggiunto, infine, che si è inteso operare la scelta delle sedi della Scuola nell'ottica di un disegno di più ampio respiro, riguardante l'intero territorio nazionale, considerando esigenze di complessiva redistribuzione di occasioni e di risorse materiali e culturali.

In quest'ambito la prestigiosa allocazione della Scuola di formazione e aggiornamento dell'Amministrazione penitenziaria nel Castello Aragonese di Aversa appare già costituire la manifestazione di una indubbia attenzione dello Stato nei confronti di una città di nobili tradizioni culturali come Aversa ed un chiaro segnale della presenza attiva delle istituzioni in un territorio in cui è forte la pressione della criminalità organizzata.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(25 maggio 2007)

GRAMAZIO. – *Al Ministro della giustizia.* – A seguito delle ultime dichiarazioni di stampa rilasciate da Manlio Grillo, ex brigatista rosso rifugiato in Nicaragua, in merito all'assassinio dello studente greco Miki Mantakas, che coinvolgerebbero direttamente il gruppo di Potere Operaio, organizzatore della manifestazione in relazione alla prima udienza sul Processo di Primavalle, si ipotizzerebbe che il «gruppo di fuoco» che uccise in Piazza Risorgimento lo studente greco fosse composto da persone aderenti alle Brigate Rosse,

si chiede di sapere se, a seguito delle rivelazioni avute dalla stampa, non si ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, sollecitare nuovi approfondimenti al riguardo.

(4-00761)

(24 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Si comunicano gli elementi forniti dal Procuratore della Repubblica di Roma.

Dall'articolo di stampa pubblicato il 10 febbraio 2005 dal quotidiano «Corriere della Sera», contenente l'intervista-confessione resa da Achille Lollo dal titolo: «Primavalle, il rogo l'abbiamo organizzato in sei – Ecco chi c'era quella notte. Giurammo di non parlare per 30 anni, ma il silenzio non ha più senso», è scaturito il procedimento n. 6612/05 R.G. noti.

Agli atti di tale procedimento, nell'ambito del quale sono tuttora in corso indagini preliminari – ivi comprese rogatorie verso il Nicaragua per l'esame di Manlio Grillo e verso il Brasile per l'esame di Achille Lollo – è presente la trascrizione di un'intervista rilasciata da Manlio Grillo a Manfredi Solange in Nicaragua. Nella stessa, con riferimento all'uccisione dello studente greco Miki Mantakas si legge testualmente: «lui (Casimirri) mi raccontò come aveva cominciato, insomma, era entrato in Potere Operaio e poi nella lotta armata e poi nelle Brigate Rosse e mi fece star male, diciamo così, perché moralmente ed indirettamente ero stato io la causa dell'inizio della sua carriera di militante rivoluzionario, perché tra le accuse che aveva ricevuto Alessio Casimirri c'è quella della morte del greco Mantakas, Miki Mantakas, in Piazza Risorgimento che fu ammazzato il giorno che ci fu la manifestazione a favore mio e degli altri due compagni Achille Lollo e Marino Clavo quando incominciò il processo di Primavalle. Io ero in Svezia allora e a Piazzale Clodio ci fu uno scontro tremendo tra fascisti e compagni a colpi d'arma da fuoco fino a Piazza Risorgimento e fu ucciso questo giovane greco che era di destra, fascista e pare che studiava all'università qui a Roma. L'ammazzarono a Piazza Risorgimento e di questo delitto fu accusato Alessio Casimirri e Varo Loiacono».

Il Procuratore della Repubblica di Roma ha precisato che dal contesto e dal tenore di tali dichiarazioni, tuttavia, non sono emersi utili elementi

suscettibili di approfondimento, così come riferito anche dalla DIGOS di Roma in data 13 aprile 2007.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(25 maggio 2007)

MENARDI, MORSELLI, MANTICA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

da un volantino delle organizzazioni sindacali del Ministero degli affari esteri che riporta gli argomenti trattati in un incontro con il Direttore generale alla cooperazione e sviluppo si apprende che: a) sono stati predisposti due decreti interministeriali riguardo il passaggio di livello degli esperti dell'Ufficio Tecnico Centrale (UTC) e l'assunzione per concorso di 30 nuovi esperti dell'UTC (incremento di circa il 60% dell'attuale organico); b) sono stati messi in pubblicità 5 posti, aumentabili fino a 30, per personale amministrativo e contabile presso gli uffici tecnici locali, all'estero;

il vice ministro Sentinelli, con delega alla Cooperazione, in audizione presso la 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato ha illustrato le linee programmatiche della legge delega per la riforma della cooperazione che il Governo intende presentare alle Camere a breve e da cui risulta eliminata per la struttura dell'Ufficio Tecnico Centrale, essendo prevista la creazione di un'agenzia, autonoma rispetto alla struttura del Ministero;

il vice ministro Danieli ha presentato alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato un piano di razionalizzazione della rete consolare italiana, con riduzione di sedi e di personale al fine di contenere i costi di struttura del Ministero;

atteso che tutte le strutture diplomatiche europee al fine di contenere i costi ricorrono a contratti *in loco* con esperti locali e non all'invio di personale amministrativo italiano all'estero, come da accordi raggiunti. Tale personale viene a costare mediamente da 10 a 15 volte in più rispetto a quello locale. D'altronde la motivazione addotta dalle organizzazioni sindacali per questa scelta/premio è «attenuare la ritrosia del personale MAE ad essere assegnato alla DGCS»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente degli accordi raggiunti dal Direttore generale alla cooperazione e sviluppo;

se non ritenga contraddittoria la posizione di chi, come il vice ministro Sentinelli, in Parlamento parla di riforma e dall'altro autorizza concorsi per posizioni che verranno eliminate dalla riforma;

se non ritenga incoerente da un lato la necessaria e dovuta razionalizzazione consolare e contemporaneamente il rafforzamento degli uffici

tecnici locali della cooperazione costruendo nei fatti una nuova rete all'estero del Ministero, ben lontana dalle esigenze della comunità italiana.

(4-01669)

(30 marzo 2007)

RISPOSTA. – La Direzione generale della Cooperazione ha finalizzato una proposta per l'assunzione tramite concorso di trenta esperti dell'Ufficio tecnico Centrale (UTC) e ha messo in pubblicità 5 posti, aumentabili gradualmente fino a 25 al fine di coprire tutta la rete delle UTL (Unità tecniche locali), destinati al personale amministrativo – contabile.

Per quanto riguarda il primo punto va ricordato che l'ultimo rapporto OCSE–DAC del 2004 dedicato all'Italia individua proprio nella carenza di «esperti» una delle principali criticità della Cooperazione Italiana. Nel corso di una visita effettuata a Roma lo scorso marzo, il Presidente del Comitato OCSE – DAC, Richard Manning, ha dichiarato che l'Italia ha meno esperti del Lussemburgo. In effetti, dei 120 esperti previsti in organico dalla legge 49/87, l'UTC conta ora soltanto 58 esperti, dei quali 25 con incarico di Direttore UTL e 5 facenti parte del Nucleo di Valutazione tecnica.

A fronte di questa situazione va ricordato che il Governo italiano ha aumentato per il 2007 i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo (circa 600 milioni di euro quelli gestiti dal Ministero degli affari esteri), coerentemente con gli impegni assunti in campo internazionale dall'Italia (Obiettivi del Millennio, Consiglio Europeo di Barcellona del 2002).

In tale quadro l'assunzione di un numero tutto sommato molto limitato di esperti (trenta) rispetto al fabbisogno, è necessario per permettere alla cooperazione di funzionare, e ciò nelle more dell'entrata in vigore della prevista legge di riforma della cooperazione. Per quanto riguarda il secondo punto va osservato che la decisione di mettere in pubblicità 5 nuovi posti per l'invio di personale amministrativo italiano all'estero presso le UTL è motivata dall'esigenza di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile dei nostri Uffici di Cooperazione, ed in particolare una puntuale rendicontazione delle iniziative di cooperazione, come peraltro richiesto a più riprese dalla Corte dei conti nelle relazioni annuali al Parlamento.

In conclusione, per quanto riguarda i tre quesiti posti dagli interroganti si fa presente quanto segue:

1) il progetto di concorso per l'assunzione di esperti è stato autorizzato dall'on. Ministro e dalla Vice Ministro;

2) i contratti in vigore con gli esperti, così come quelli che saranno firmati una volta effettuato il previsto concorso, fanno salve eventuali modifiche legislative. Inoltre, come indicato sopra, la Cooperazione allo Sviluppo deve poter operare e deve farlo nelle more dell'entrata in vigore della riforma;

3) pur essendo l'Italia risultata nel 2006, in volume, il decimo donatore tra gli Stati membri dell'OCSE – DAC, e tenuto conto che il vo-

lume di aiuti per quanto riguarda l'ammontare gestito dal Ministero degli affari esteri aumenterà sensibilmente nel 2007, la cooperazione italiana opera, in paragone agli altri principali donatori, con strutture molto più esigue e con costi di gestione, come dimostrato dagli stessi rapporti OCSE – DAC, particolarmente contenuti. Infine, il rafforzamento degli Uffici di cooperazione all'estero è coerente con le decisioni prese da altri donatori, *in primis* la Commissione europea. A ciò si deve aggiungere che la «razionalizzazione» cui fanno riferimento gli interroganti non significa ridimensionamento della rete di uffici all'estero. Infine, il riferimento alle esigenze della «comunità italiana», se appare evidentemente appropriato alla rete consolare, mal si addice a quella degli Uffici di cooperazione all'estero, creati con la legge 49/1987, che rispondono a finalità diverse da quelle dei consolati.

Il Vice Ministro degli affari esteri

SENTINELLI

(22 maggio 2007)

MONGIELLO, NARDINI, LATORRE, PIGLIONICA. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

si aggravava il clima di intimidazione a Foggia dove, nello spazio di pochi giorni, sono state recapitate lettere con minacce e intimidazioni e proiettili all'indirizzo del sindaco, all'ex Vice Sindaco, che ricopre anche la carica di Segretario provinciale dei DS, e ai loro figli e all'ex Assessore all'urbanistica;

ancor più recentemente la stampa ha dato notizia di un fallito attentato ai danni del Procuratore capo del Tribunale di Foggia e di un altro magistrato della Procura;

aumentano, nella città di Foggia, gli atti di aggressione nei confronti di pubblici amministratori e rappresentanti delle istituzioni e gli episodi di violenza e di intolleranza che creano una situazione di grave disagio nella popolazione;

l'esplosione della pressione malavitosa nei confronti dei pubblici rappresentanti e della magistratura non può essere più tollerata, perché si è ormai superato il livello di guardia,

si chiede di sapere quali siano i provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza che ha investito la città di Foggia e se i Ministri in indirizzo non ritengano, ognuno per quanto di loro competenza, di adeguare risorse e personale delle Forze di polizia e degli Uffici giudiziari.

(4-01584)

(21 marzo 2007)

RISPOSTA. – Si risponde limitatamente agli aspetti di competenza di quest'Amministrazione.

Lo scorso mese di febbraio 2007, a seguito di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia e dei riscontri effettuati dalla Squadra mobile della Questura di Foggia, è emerso che alcuni pregiudicati locali, appartenenti ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, hanno manifestato intenzioni ritorsive nei confronti di un Sostituto Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale a causa delle indagini condotte dal medesimo che, già nel trascorso anno, hanno consentito di arrestare alcuni affiliati al citato sodalizio criminale.

In relazione a tali elementi, il Prefetto di Foggia ha disposto, in via d'urgenza, un servizio di vigilanza generica radiocollegata a tutela del magistrato presso i luoghi di sua abituale frequentazione.

A seguito di ulteriori riscontri investigativi e tenuto, altresì, conto della pericolosità criminale dell'organizzazione a delinquere da cui è scaturita la minaccia, il 2 marzo seguente si è svolta un'apposita riunione interforze per la valutazione del rischio. Durante la stessa, alla quale hanno partecipato anche i vertici della magistratura locale, è stato deliberato di interessare il competente Ufficio centrale per la sicurezza personale (UCIS), per l'adozione delle speciali misure di tutela ravvicinata di cui al decreto ministeriale del 28 maggio 2003.

In riscontro a tale richiesta, l'UCIS ha disposto, a far data dal successivo 5 marzo, l'applicazione in via d'urgenza nei confronti del magistrato della misura protettiva corrispondente al 4° livello del citato decreto ministeriale, consistente nella «tutela su auto non protetta», integrata da un servizio di «vigilanza generica radio collegata».

Sulla base di ulteriori e più specifici elementi, il livello di rischio è stato nuovamente esaminato sempre in sede di apposita riunione provinciale interforze; nella stessa si è ritenuto di dover interessare nuovamente l'UCIS per l'applicazione di una più incisiva misura di tutela.

Difatti, a decorrere dal 5 aprile è tuttora in atto nei confronti del magistrato la misura di protezione della «tutela su auto specializzata», corrispondente al 3° livello di cui al citato decreto ministeriale.

Risulta, inoltre, che le stesse misure di tutela sono state attivate anche dalla Prefettura di Bari, provincia di residenza del medesimo.

La misura protettiva della «tutela su auto non protetta» è stata adottata anche nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia tenuto conto del ruolo di coordinamento svolto dallo stesso nel corso delle indagini di cui in premessa. Inoltre, quest'ultimo magistrato era già stato destinatario di reiterati episodi di molestia (citofonate notturne, minacce vergate sul citofono), in relazione alle quali era stato intensificato il servizio di vigilanza generica radio collegata di cui il Procuratore era destinatario dal 9 novembre 2005.

La sicurezza personale dei predetti magistrati e la loro potenziale esposizione a rischio viene costantemente valutata con la massima attenzione e costituisce oggetto di continuo monitoraggio, anche d'intesa con la Procura generale di Bari, ai fini dell'eventuale tempestiva rimodulazione dei dispositivi di tutela in atto.

Per completezza di informazione, si soggiunge che proprio durante la mattina del 16 maggio 2007 la Squadra mobile della Questura di Foggia ha condotto una brillante operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di 10 persone, ritenute aderenti a quel sodalizio criminoso di stampo mafioso che premeditava di attentare all'incolumità del Sostituto Procuratore.

Per quanto concerne la situazione del Sindaco di Foggia, risulta che il predetto è stato più volte oggetto di episodi di molestia ed interferenza nella vita privata, riconducibili alle forti tensioni presenti nella realtà locale, in particolare nel settore abitativo ed occupazionale.

Tali circostanze hanno reso necessaria, su conforme parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'adozione di adeguate misure di vigilanza in sua tutela che, tra i mesi di novembre 2006 e quello di gennaio 2007, sono state più volte rimodulate ed intensificate in relazione al rilevato grado di esposizione a rischio.

Il 30 gennaio 2007, le misure di vigilanza sono state estese a tutti i componenti la Giunta comunale di Foggia, in occasione della loro presenza presso la sede municipale, in quanto ritenuti potenziali destinatari di episodi di intemperanza, che peraltro hanno avuto esito concreto nei confronti dell'Assessore all'annona.

L'8 febbraio scorso è stata recapitata presso il Comune di Foggia una busta contenente uno scritto anonimo che, facendo espresso riferimento alla crisi politica in atto in seno a quell'amministrazione comunale, conteneva, oltre a minacce nei confronti del Sindaco e del di lui figlio, nonché nei confronti del Vice Sindaco, anche due cartucce di arma da fuoco.

A seguito di tale episodio, le misure di vigilanza nei confronti degli amministratori e di alcuni familiari del Sindaco sono state ulteriormente rafforzate, anche con il supporto della Polizia municipale; tali misure sono tuttora in atto e formano oggetto di periodica valutazione al fine di verificare la congruità dei dispositivi al tipo di pericolo esistente.

Per quanto riguarda infine, la posizione dell'ex Assessore all'urbanistica dello stesso Comune risulta che lo scorso 25 gennaio anch'egli è stato destinatario di un plico contenente una cartuccia di arma da fuoco.

Pertanto, pur non rivestendo attualmente cariche amministrative all'interno della Giunta, nei confronti del medesimo è stato disposto un adeguato servizio di vigilanza tuttora attivo.

Da quanto precede, si evince come gli episodi minatori, cui si richiama l'interrogazione, permangono alla costante attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, che non hanno fatto mai mancare nei confronti degli interessati l'espressione di una tangibile solidarietà, supportata da concreti provvedimenti per l'innalzamento dei loro livelli di sicurezza.

A conferma del fatto che non vi è alcuna sottovalutazione del significato di episodi come quelli descritti, si sottolinea come la protezione delle persone esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate costituisce una tra le priorità nella pianificazione dei servizi di controllo del territorio svolti dalle Forze dell'ordine.

Per quanto concerne il quesito formulato dall'interrogante in merito all'adeguamento degli organici delle Forze dell'ordine, si precisa che la Polizia di Stato, alla data del 1° aprile scorso, dispone di una forza effettiva presso la Questura di Foggia pari a 330 operatori, a fronte di una previsione di 298 unità.

Quanto alla consistenza della Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, risulta che, nell'ambito delle 14 unità ivi previste in organico, si registrano due posti vacanti, uno per il ruolo degli Ispettori e l'altro per quello degli assistenti ed agenti.

La Procura generale presso la Corte d'appello di Bari ha provveduto alla formale richiesta di ripianamento, che avrà luogo secondo le previste procedure, peraltro già avviate.

Per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri, la stessa è presente nella città di Foggia con un Comando provinciale, un Reparto operativo, una Compagnia, un Nucleo operativo e radiomobile e tre Stazioni; complessivamente la forza effettiva dispiegata dall'Arma è pari a 154 militari.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(16 maggio 2007)

PELLEGATTA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in attuazione della legge 14 gennaio 2000, n. 338 «disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», che contiene norme sulle procedure nonché stanziamenti in materia, il Governo ha disposto il 10 dicembre 2004 il Piano degli interventi;

tale piano prevede, nella Regione Puglia, per il sistema pubblico delle università regionali, cui afferiscono circa 120.000 studenti, un investimento che ammonta complessivamente a 6 milioni e 600.000 euro;

in tale piano è previsto un investimento di più di 11 milioni di euro per la Libera università mediterranea (LUM) «Jean Monnet», università privata fondata dal senatore del Gruppo parlamentare Forza Italia Giuseppe Degennaro, che raccoglie circa 700 iscritti;

la sproporzione tra l'investimento per le università pubbliche e la LUM «Jean Monnet» è ingiustificabile con un investimento, pari, in un caso, a 50 euro per studente e, nell'altro caso, a 15.700 euro per studente;

il corrente mercato immobiliare nell'area pugliese e la carenza di alloggi per studenti universitari impongono una forte selezione sulla base del censo, in chiara opposizione allo spirito dell'art. 3 della Costituzione Italiana, e tale situazione alimenta il mercato nero degli alloggi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione creatasi con il Piano, e se intenda verificare, ed eventualmente sospendere, i finanziamenti destinati all'università LUM «Jean Monnet»;

se non ritenga opportuno indirizzare le risorse, destinate alla LUM «Jean Monnet», ad interventi urgenti e necessari per il sistema pubblico delle università pugliesi, al fine di accrescere la disponibilità di alloggi e residenze per studenti universitari.

(4-01302)

(8 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Si rappresenta che la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», ha stanziato specifiche risorse per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

La Libera università mediterranea «Jean Monnet» ha presentato nei termini previsti un progetto per l'acquisizione di un immobile da adibire a tali scopi.

L'istruttoria dei progetti presentati è stata effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge 388/2000, istituita presso questo Ministero e nominata d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del MUR e delle Regioni.

Terminato l'esame di tutti i progetti pervenuti, la suddetta Commissione ha indicato quelli per i quali proponeva l'ammissione al cofinanziamento e tra questi era compreso l'intervento proposto dalla LUM «Jean Monnet».

A seguito di tali indicazioni e in applicazione della normativa vigente in materia, i titolari dei progetti ammessi al cofinanziamento hanno inviato alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la documentazione necessaria per la concessione del contributo.

La Commissione alloggi e residenze, esaminata la documentazione della LUM, nella seduta del 12 luglio 2006 ha espresso il nulla osta per la stipula della Convenzione con il Ministero, confermando l'importo di cofinanziamento.

Al fine di procedere alla stipula della concessione, il 22 gennaio 2007 è stata richiesta alla LUM la ulteriore documentazione amministrativa occorrente, che ad oggi non risulta pervenuta.

Si ritiene opportuno far presente infine che, acquisita la suddetta documentazione ed effettuata la stipula della Convenzione, il predetto atto e il relativo decreto di approvazione, saranno trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione.

L'erogazione del contributo statale avverrà a seguito della presentazione degli stati di avanzamento lavori, debitamente quietanzati, previa approvazione della citata Commissione «Alloggi e residenze».

Il Ministro dell'università e della ricerca

MUSSI

(17 maggio 2007)

PELLEGATTA, TIBALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

l'unità produttiva Olimpias di Cassano Magnago (Varese) fa parte del gruppo Olimpias S.p.A. di proprietà della famiglia Benetton;

la ditta Olimpias di Cassano Magnago ha cessato l'attività nel dicembre 2005 e ciò ha comportato la perdita dell'occupazione per 110 lavoratori;

la tintostamperia di Cassano Magnago è dotata di macchinari e capacità professionali che consentono una capacità produttiva di prim'ordine;

la chiusura dell'unità produttiva non è stata causata da motivazioni riguardanti la capacità produttiva o la riduzione degli ordinativi;

la crisi della Olimpias ha costituito una grave perdita per il tessuto produttivo di Cassano Magnago e dell'area circostante;

nel dicembre 2005 è stato sottoscritto presso il Ministero un accordo tra le parti che prevedeva l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria della durata di un anno;

l'accordo prevedeva, inoltre, la verifica periodica al fine di una possibile ripresa dell'attività produttiva e un programma di formazione predisposto dalla Provincia di Varese, di sostegno per la difficile ricollocazione nel mercato del lavoro;

non risulta che tali interventi siano stati attuati e, in particolare, il programma di formazione è stato parzialmente avviato e la maggior parte dei corsi verrà iniziata o conclusa nel 2007, dopo la fine del periodo di cassa integrazione;

a fronte di tali evidenti inadempienze la rappresentanza sindacale unitaria ha chiesto un intervento del Ministro,

si chiede di sapere:

se non ritenga opportuno intervenire per sollecitare la Direzione aziendale e le organizzazioni sindacali ad operare la verifica dell'accordo;

se non ritenga opportuno verificare le motivazioni che hanno impedito l'effettuazione dei corsi di formazione, che costituiscono un dato peculiare e innovativo dell'accordo stesso;

alla luce dei fatti esposti e fatta salva l'autonomia delle parti sociali, quale parere esprima circa la richiesta della rappresentanze sindacali unitarie di proroga della casse integrazione guadagni straordinaria.

(4-01014)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si fa presente quanto comunicato dalla Direzione provinciale del lavoro di Varese.

Preliminarmente si evidenzia che lo stabilimento di Cassano Magnago risulta chiuso per cessazione dell'attività produttiva.

In data 19 dicembre 2005 è stato sottoscritto un verbale di accordo tra la ditta Olimpias e le organizzazioni sindacali, con il quale si è concordato l'intervento di CIGS per 12 mesi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicem-

bre 2006 senza ulteriori proroghe, specificando che, nel caso di permanenza di esuberi, i dipendenti in forza avrebbero cessato il rapporto di lavoro e sarebbero stati collocati in mobilità dal primo giorno successivo alla cessazione della CIGS.

Il citato accordo è stato sottoscritto anche dalla Provincia di Varese e dall'Agenzia regionale per il lavoro Lombardia, le quali si sono assunte (punto 5) «l'impegno di predisporre ed attuare un piano di gestione degli esuberi anche attraverso l'utilizzo delle proprie strutture operative, centri per l'impiego e centri di formazione professionale, con esclusione di qualsivoglia costo ed onere a carico di Olimpias spa, garantendo nelle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione dello stesso, il coinvolgimento delle parti sociali e dell'azienda attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato e prevedendo momenti di confronto con la Commissione Provinciale di Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione» e, al successivo punto 6, la Regione Lombardia e la Provincia di Varese hanno programmato l'avvio del piano di gestione dei lavoratori in esubero mediante una serie di attività elencate al suddetto punto.

In attuazione di quanto sopra, la Provincia di Varese ha organizzato sei incontri di gruppo e successivamente, a partire dal 18 aprile 2006 presso le sedi del Centro per l'Impiego di Gallarate e Busto Arsizio e del Comune di Cassano Magnago si sono svolti i colloqui individuali. Le persone convocate sono state 83 su 110 in quanto 17 persone stavano lavorando al momento dell'avvio del progetto, 5 avevano già contatti con altre aziende o non erano interessate, una era in servizio, 3 si erano dimesse dall'azienda e una era prossima alla pensione.

I colloqui individuali effettuati sono stati complessivamente 58, precisando che 38 lavoratori hanno dato la disponibilità alla formazione di cui 35 in CIGS e 3 in mobilità.

Con lettera del 21 giugno 2006 la ditta Olimpias ha incaricato il Centro di Formazione Professionale Fondazione Enaip Lombardia - Sede di Coordinamento di Varese - di presentare la domanda di finanziamento per progetti formativi con carattere di emergenza destinati esclusivamente a lavoratori in CIGS.

Il piano formativo è stato presentato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla Olimpias in data 20 luglio 2006 presso la sede della Provincia di Varese.

Per la realizzazione del piano è stato richiesto apposito finanziamento alla Regione Lombardia in data 2 agosto 2006 ed è stato da quest'ultima approvato ufficialmente in data 16 ottobre 2006.

In data 12 ottobre 2006 sono stati convocati tutti i lavoratori che avevano espresso interesse ai corsi ed in tale contesto sono state raccolte le adesioni ai corsi e sono state comunicate le date di inizio degli stessi.

L'attività di formazione per addetto alla ristorazione (10 adesioni) è stata attivata in data 30 ottobre con ultimazione il 2 febbraio 2007.

La formazione per addetto alle lavorazioni meccaniche non è stata avviata in quanto le regole regionali prevedono un minimo di 6 iscritti. Conseguentemente, delle 4 persone interessate, 2 sono state indirizzate

alla frequenza di corsi nel settore meccanico svolti presso l'agenzia formativa di Gallarate e gli altri due sono stati inseriti in corsi con analogo finanziamento, organizzati presso l'Enaip di Busto Arsizio nel settore elettrico elettronico.

La formazione per informatica di base (14 adesioni) è iniziata l'8 novembre ed è terminata il 10 gennaio 2007.

La formazione di inglese *elementary* (12 adesioni) è iniziata il 4 dicembre e terminata il 28 febbraio 2007.

La formazione sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro (10 adesioni) è stata organizzata nel mese di febbraio.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate nell'interrogazione circa la mancata effettuazione dei corsi di formazione, si fa presente che tali programmi predisposti a sostegno della ricollocazione dei lavoratori sospesi, non rientrano nei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nei casi di crisi aziendale.

Infine, si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha mai avuto alcuna segnalazione, né da parte delle organizzazioni sindacali né da parte delle istituzioni territoriali interessate, in ordine a quanto richiesto nell'ultimo punto dell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale

RINALDI

(15 maggio 2007)

PIANETTA. – *Al Ministro per le politiche per la famiglia.* – Premesso che:

il 18 settembre 2006 il «Corriere della Sera» e «Il Giornale» nelle pagine della cronaca di Milano riportavano l'ennesima vicenda di un bambino conteso, figlio di genitori separati, ai quali il Tribunale dei minori di Milano lo scorso anno aveva accordato l'affidamento congiunto;

secondo quanto riferito dalla stampa, il bambino vorrebbe però poter rimanere con il padre, con il quale a tutt'oggi si trova, non essendo rientrato in Belgio dalla madre dopo che il soggiorno autorizzato a giugno si era concluso;

il bambino è stato in un primo tempo affidato «provvisoriamente» al padre e successivamente è stato emesso l'obbligo di consegna alla madre;

il 6 settembre 2006, sempre secondo notizie di stampa, un pubblico ministero si sarebbe presentato con alcuni assistenti a casa di padre e figlio per dare esecutività all'ordine;

essendosi il bambino barricato in bagno, sarebbe stato necessario sfondare la porta, causando la fuga del piccolo, il quale il giorno dopo, a causa di svenimenti, è stato ricoverato al San Raffaele, dove gli è stata diagnosticata una «sincope vaso-vagale», indicata come la causa di altri svenimenti già avvenuti in Belgio;

nonostante la richiesta dei legali del padre di sospendere il provvedimento, la riconsegna alla madre «va immediatamente eseguita – hanno scritto i giudici – anche attraverso l'ausilio della forza pubblica»,

si chiede di sapere:

se quanto riportato risponda al vero;

se il Ministro in indirizzo non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire per garantire la salvaguardia della serenità del bambino protagonista della vicenda.

(4-00538)

(20 settembre 2006)

RISPOSTA. – Si comunica che il caso in questione è stato già sottoposto al Dipartimento per la giustizia minorile di questo Ministero, in qualità di autorità centrale, ai sensi della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980, integrata dal Regolamento del 27 novembre 2003 (Bruxelles II-bis).

A seguito di interruzione di convivenza tra il signor C.C.P. e la signora R.P., il Tribunale per i minorenni di Milano ha ratificato con decreto 10 gennaio 2006 l'accordo intervenuto tra gli stessi circa l'affidamento congiunto dei figli, il trasferimento di questi ultimi insieme alla madre in Belgio e la regolamentazione delle visite da parte del padre. Il 27 giugno 2006 il signor P. – avuti i due figli in Italia per trascorrervi un *week-end* secondo la regolamentazione concordata – riferiva alla signora P. che uno dei figli non avrebbe fatto più rientro a Bruxelles.

A questo punto entrambi i genitori si attivavano presso l'autorità giudiziaria minorile di Milano: la madre con un esposto presso la Procura, il padre con una istanza al Tribunale per il collocamento provvisorio del figlio presso di sé. Su tale ultima istanza il Tribunale non provvedeva, considerato che la signora P. aveva presentato, attraverso l'autorità centrale belga, ricorso ai sensi della Convenzione Aja/80 e del Regolamento Bruxelles II-bis. Su tale ultimo ricorso il Tribunale si pronunciava, disponendo l'immediato rientro del figlio presso la madre, ritenendo sussistente l'illecito trasferimento e non sussistere, invece, la condizione ostativa di cui all'articolo 13, lettera *b*) (rischio per il minore di essere esposto a pericoli per il suo ritorno), in quanto nel rapporto del minore con la madre non erano emersi elementi di possibile pregiudizio, anche alla luce della consulenza di parte prodotta dal signor P.

Il Tribunale, quindi, aveva ritenuto necessario approfondire la vicenda, in quanto non aveva attribuito decisivo rilievo al solo mancato consenso del minore al rientro a Bruxelles presso la madre, in considerazione del suo stato psico-emotivo, essendo egli fortemente coinvolto nel conflitto tra i genitori per il suo affido e, di fatto, caricato della responsabilità di scegliere tra uno dei due, malgrado fosse affettivamente legato ad entrambi.

Pertanto il Tribunale, in considerazione della particolarità della situazione, decideva di svolgere indagini più approfondite da valutare in sede competente dinanzi al Giudice naturale (non soltanto attraverso una

C.T.U., ma anche mediante l'osservazione della relazione del bambino con i genitori al di fuori di possibili interferenze, per acquisire elementi su entrambi i contesti di vita), al fine di stabilire quale fosse per lui il miglior collocamento, fermo restando il ripristino della situazione precedente l'illecito trasferimento ad opera del padre.

Il signor P., tuttavia, non permetteva l'esecuzione del provvedimento di restituzione alla madre, depositando presso la Procura per i minorenni un certificato medico di ricovero del figlio presso l'Ospedale San Raffaele di Milano per dedotti malesseri.

I diversi tentativi di dare esecuzione al decreto di restituzione di P. alla madre, senza creare ulteriori danni al minore, si rivelavano infruttuosi (più volte il minore si è barricato per ore nel bagno della casa paterna, è scappato per strada facendo perdere le proprie tracce, ecc.), nonostante la presenza attiva dell'autorità giudiziaria coadiuvata dall'assistenza di personale della Sezione di Polizia giudiziaria e da assistenti sociali dell'Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni di Milano.

In data 13 settembre 2006 il Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Procura, si è nuovamente riunito al fine di assumere una decisione nell'interesse del bambino. In camera di consiglio, è stato disposto che i due giudici onorari specializzati del Tribunale incontrassero il minore da solo in ospedale per ascoltarlo e riferire al collegio. All'esito dell'ascolto il Tribunale per i minorenni confermava il provvedimento di affidamento del minore alla madre, autorizzando il Procuratore per i Minorenni, se necessario, ad avvalersi della forza pubblica per l'esecuzione, avendo ritenuto che i suddescritti comportamenti messi in atto dal minore fossero riconducibili non tanto ad una situazione di malessere connessa alla sua condizione di vita in Belgio, quanto al suo stato di figlio conteso. Il Tribunale, ritenendo che il protrarsi della situazione di prolungata incertezza per il bambino sarebbe stato di ulteriore pregiudizio per lui, accoglieva l'istanza di rimpatrio proposta dalla signora P. per il tramite dell'autorità centrale presso il Dipartimento per la giustizia minorile ed ordinava con decreto 22 agosto 2006 (avverso il quale risulta che il signor P. abbia fatto ricorso in Cassazione) il rientro del minore in Belgio.

Si comunica, infine, che il minore è rientrato in Belgio con la madre, che sta bene ed ha ripreso regolarmente la frequenza scolastica.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(25 maggio 2007)

PISA, MAZZARELLO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il 20 settembre 2006 Poste Italiane S.p.A. ha modificato il codice di avviamento postale (CAP) di 79 comuni, oltre 2000 località e circa il 10 per cento delle strade delle 27 città con CAP multiplo, pari a circa ulteriori 6500 nuovi CAP;

contestualmente è stata resa obbligatoria per tutte le 27 città con CAP per strada l'indicazione del CAP effettivo e non più del CAP generico (ad esempio 00100 per Roma) fino ad allora tollerato;

con l'introduzione delle modifiche, inoltre, Poste Italiane ha notificato che la corrispondenza priva di CAP non verrà più recapitata;

della novità, che interessa direttamente alcuni milioni di cittadini e indirettamente tutta la popolazione, è stata data notizia da Poste Italiane soltanto il 19 settembre 2006, giorno prima dell'entrata in vigore delle modifiche, con un comunicato stampa;

il 20 settembre 2006, molte ore dopo l'entrata in vigore ufficiale della riforma, il sito *internet* poste.it riportava ancora i vecchi CAP;

le Poste rendono disponibili i nuovi CAP o con un volume venduto a 4,90 euro, oppure con due CD, CercaCAP venduto a 6,90 euro, e CercaCAP Professionale, venduto ad un prezzo variabile tra i 1.000 e i 5.000 euro per un anno. Inoltre il CAP può essere ricercato sul sito poste.it;

il primo CD è destinato ai privati e consente la ricerca di un CAP per volta e non dà la possibilità di integrazione con programmi di scrittura di indirizzi; il cd Professional è destinato alle aziende che hanno esigenze di elaborazione di indirizzi;

i due CD sono utilizzabili esclusivamente su computer con sistema operativo Windows. Sono dunque esclusi tutti gli utenti che utilizzano sistemi Macintosh, Linux o Unix, una scelta incomprensibile per un servizio che dovrebbe essere universale e tenendo presente che esistono già soluzioni multiplatforma, spesso gratuite;

inoltre, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano «l'Unità», tali CD non sarebbero compatibili con il sistema operativo Windows Vista che sarà commercializzato entro la fine del 2006, quando la stessa Microsoft rende disponibili già soluzioni *software* utilizzabili anche sui computer aggiornati con il nuovo sistema operativo;

fino al 19 settembre 2006 sul sito di poste.it erano disponibili dei *file* di testo contenenti tutti i CAP italiani, *file* che potevano essere scaricati e utilizzati dagli utenti;

i *file* resi così disponibili da molti anni erano usati da alcuni programmi di gestione dei CAP rilasciati con licenze d'uso gratuite, contribuendo così alla maggiore diffusione dell'uso dei CAP, oppure all'interno di soluzioni individuali utilizzate soprattutto da singoli utenti o piccoli uffici per i quali non si giustificerebbe la spesa rilevantissima oggi necessaria per acquisire i CD;

l'iniziativa di Poste Italiane ha provocato moltissime proteste, come è facilmente verificabile dalle discussioni presenti su molti siti e anche su innumerevoli *blog* personali presenti in rete;

mentre sembra legittimo che Poste Italiane richieda il pagamento di *software* realizzati *ad hoc*, benché resti discutibile la scelta di limitarli all'impiego su computer con sistema operativo Windows, sembra del tutto

arbitrario sottrarre ad un uso pubblico e gratuito dati come quelli dei CAP il cui uso, oltretutto, è obbligatorio;

se Poste Italiane ritenesse, come sembra legittimo, di essere remunerata da quei soggetti che fanno un uso commerciale dei CAP e dalla loro elaborazione e ridiffusione traggono profitto, nulla vieterebbe di prevedere il rilascio del *database* dei CAP con due licenze d'uso, una per uso non commerciale gratuita, ed una a pagamento per uso commerciale o professionale, ferma restando la possibilità di commercializzare un prodotto *software* completo come i due CD attualmente proposti,

si chiede di sapere:

per quale ragione non siano più disponibili sul sito di poste.it i *file* contenenti i CAP delle località italiane e delle città con stradario postale, liberamente scaricabili fino al 19 settembre 2006;

se sia legittimo sottrarre all'uso libero e pubblico per finalità non commerciali o di profitto la base dati dei CAP, il cui uso è obbligatorio per la spedizione della corrispondenza in Italia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga discriminante e dannoso ai fini della maggiore diffusione del CAP da parte degli utenti che i *software* distribuiti a pagamento da Poste Italiane non prevedano la possibilità di uso su sistemi operativi diversi da Windows;

se non ritenga di dover urgentemente intervenire nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per ripristinare il diritto degli utenti ad un accesso libero e gratuito all'insieme dei CAP italiani, ripristinando la situazione precedente al 20 settembre 2006.

(4-00630)

(3 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che gli aspetti organizzativi riguardanti Poste italiane esulano dalle competenze del Ministero delle comunicazioni cui spetta – quale autorità di regolamentazione del settore postale – il compito di vigilare affinché siano rispettati gli obblighi connessi alla fornitura del servizio universale ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di recepimento (decreto legislativo 261/1999 e decreto legislativo 384/2003).

Ciò chiarito, per quanto attiene alle problematiche connesse all'aggiornamento dei codici di avviamento postale (CAP) a seguito dei cambiamenti toponomastici ed amministrativi intervenuti nel tempo ed alla loro pubblica disponibilità, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha precisato quanto segue.

Dal 20 settembre 2006 sono stati assegnati nuovi CAP ad una percentuale inferiore all'1% delle strade del territorio nazionale, interessando 79 comuni ed attribuendo 16 nuove numerazioni, mentre la novità di maggior rilievo consiste nella richiesta dell'esatta indicazione del CAP anche per la corrispondenza indirizzata a enti pubblici, caselle postali e fermo posta, che erano fino ad ora esentate da tale obbligo.

Secondo quanto assicurato da Poste italiane la corrispondenza con CAP non aggiornati verrà comunque consegnata per un periodo transitorio trascorso il quale gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente, dei quali sia possibile in modo certo e senza particolari difficoltà reperire il destinatario, verranno, in ogni caso, ugualmente recapitati.

L'Azienda ha evidenziato inoltre di aver condotto una campagna pubblicitaria sui cambiamenti in atto tramite la consegna di circa 3.500.000 volantini informativi ai cittadini interessati, che ha riguardato anche tutti comuni italiani, le principali pubbliche amministrazioni centrali e locali, principali organi ed enti ausiliari e costituzionali e, dai primi giorni di ottobre, i principali clienti commerciali.

Relativamente al sito *Internet* Poste italiane ha precisato che il lamentato mancato aggiornamento (fino alle ore 11,45 del 20 settembre 2006) è stato causato da un problema tecnico peraltro prontamente risolto, mentre in riferimento al sistema di distribuzione prescelto, ha dichiarato di rendere tuttora disponibili gli strumenti idonei a trovare il CAP esatto per tutti gli indirizzi italiani, a condizioni economiche gratuite, sia sul proprio sito *Internet*, sia attraverso il proprio *contact center*, sia presso i propri uffici postali.

I nuovi CAP sono inoltre disponibili, ha continuato Poste italiane, con un volume cartaceo e con due CD: uno denominato CercaCAP, che offre il vantaggio di installare il *software* di consultazione sul proprio *computer* evitando l'accesso ad *Internet*; l'altro denominato CercaCAP Professional, destinato alle aziende che hanno esigenze di elaborazione di indirizzi.

In relazione ai presunti limiti di uso dei CD sui sistemi Macintosh, Linux o Unix, Poste italiane ha precisato che soltanto il CD CercaCAP è utilizzabile esclusivamente su *computer* con sistema operativo Windows e contiene le medesime funzioni di consultazione del CAP disponibile gratuitamente sul sito di Poste italiane.

Pertanto i clienti dotati di altri sistemi (quali Macintosh o Linux) vengono limitati esclusivamente nella possibilità di utilizzare un prodotto *software* di consultazione del CAP installato in maniera diretta sul proprio *computer*, mentre possono consultare il CAP tramite la funzione di ricerca disponibile gratuitamente sul sito. La scelta di sviluppare il CD CercaCAP in ambiente Microsoft è stata dettata al fine di raggiungere il maggior numero di *personal computer* ed è stata evidenziato che il CD CAP Professional, compatibile anche con il futuro sistema operativo Microsoft Windows Vista, contiene un *database* in formato MS Access 2000 che ne consente l'utilizzo anche a sistemi operativi diversi da Windows.

Stante quanto sopra esposto in merito alla pubblica disponibilità ed all'accesso ai dati dei CAP, le scelte di strategia aziendale di Poste italiane inerenti la costituzione e la commercializzazione della banca di dati professionale di CAP non sembrano porsi in contrasto con la normativa di settore in materia di diritto di autore, ed in particolare con le previsioni dell'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, recante

l'attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(14 maggio 2007)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «la Repubblica» – Cronaca di Milano domenica 19 novembre 2006 il cittadino brasiliano sig. Silvio Da Costa Pereira, coniuge della cittadina italiana sig.ra Chiara Levi, sta avendo notevoli difficoltà ad ottenere il visto d'ingresso dal Consolato italiano di Recife al fine di ricongiungersi con la propria moglie, difficoltà a quanto pare dovute all'esistenza a suo carico di un'espulsione amministrativa della Prefettura di Verona;

l'esistenza di un'espulsione per meri motivi amministrativi a carico del cittadino extracomunitario non può ledere il diritto costituzionalmente garantito della cittadina italiana sig.ra Chiara Levi, in quanto sua legittima coniuge, a farsi raggiungere dal suddetto per poter vivere insieme nella dimora coniugale sita in Milano;

il comportamento tenuto dal Consolato italiano a Recife viola l'art. 143 del codice civile secondo cui tra i diritti (e i doveri) dei coniugi vi è quello alla coabitazione, che nella specie i coniugi vorrebbero poter esercitare a Milano;

l'art. 29, comma 1, della Costituzione riconosce i diritti della famiglia; l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia con legge 848/1955, garantisce il «diritto al rispetto della vita familiare», escludendo l'interferenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto se non in casi eccezionali per ragioni di sicurezza nazionale o pubblica;

recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 31 gennaio 2006 (nella causa C-503/03), ha chiarito che il divieto di ingresso nello spazio Schengen al coniuge di cittadino comunitario può sussistere solo se la sua presenza costituisca una «minaccia effettiva e abbastanza grave per un interesse della collettività» e che ciò deve essere accuratamente documentato;

il cittadino brasiliano certo non costituisce «minaccia effettiva e abbastanza grave» nel senso sopra precisato, poiché egli è incensurato ed è stato espulso per il mero motivo amministrativo del non avere richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso,

si chiede di sapere:

quale sia la ragione per cui il Consolato italiano a Recife stia ritardando il rilascio al cittadino Silvio Da Costa Pereira del visto per ricongiungimento familiare con la propria coniuge, cittadina italiana, non ritenendosi l'espulsione amministrativa in oggetto ostativa a detto rilascio –

poiché la sua cancellazione dovrebbe essere «automatica» trattandosi di diritto all'unità familiare da garantire prima di tutto alla cittadina italiana – e in considerazione del fatto che detto ritardo sta arrecando notevoli danni morali e materiali ai coniugi;

se esistono circolari o prassi inerenti la suddetta tipologia di casi cui le rappresentanze italiane si attengono;

se non si ritenga opportuno intraprendere azioni affinché la rappresentanza consolare italiana a Recife rispetti in ogni caso il diritto all'unità familiare relativamente ai coniugi Silvio Da Costa Pereira e Chiara Levi.

(4-00916)

(22 novembre 2006)

RISPOSTA. – Il cittadino brasiliano Silvio Da Costa Pereira, coniugato con una cittadina italiana, aveva chiesto lo scorso ottobre il visto di ingresso per ricongiungimento familiare presso il Consolato d'Italia a Recife.

Tuttavia, la sede consolare non ha potuto concedere il visto in quanto il richiedente fu espulso dall'Italia nel 2005 dopo avervi risieduto e lavorato clandestinamente sin dal 2002.

Il provvedimento fu quindi emanato, in base alla attuale normativa, come conseguenza della permanenza illegale del sig. Da Costa Pereira in Italia per quasi tre anni.

Il provvedimento prefettizio di espulsione è stato oggetto di ricorso al Giudice di pace di Verona, il quale ha rigettato il ricorso medesimo, confermando quindi la legittimità dell'atto amministrativo.

Il 4 gennaio 2007 è poi pervenuta alla Questura di Verona istanza di reingresso del signor Da Costa Pereira, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 286/1998.

Il 7 marzo 2007 la Questura di Verona, su disposizione del Ministero dell'interno, ha emanato provvedimento di revoca dell'espulsione e lo stesso Ministero in data 3 marzo 2007 ha comunicato al Consolato d'Italia in Recife che l'istruttoria è terminata favorevolmente e che ora può concedere il visto d'ingresso in Italia al signor Da Costa Pereira Silvio.

Stessa comunicazione è stata inoltrata alla Questura di Milano, luogo di residenza della moglie del predetto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DI SANTO

(17 maggio 2007)

SARO, ANTONIONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

come già noto al Ministro in indirizzo, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente «attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,

n. 230», e successive modificazioni, all'art. 72 nel disciplinare il lavoro accessorio, prevede che la remunerazione del predetto lavoro avvenga mediante l'erogazione di buoni il cui valore deve essere fissato con decreto;

secondo il comma 5 del medesimo articolo del decreto sopra citato, il Ministro deve individuare le aree ed il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio;

con il decreto del 30 settembre 2005 il Ministro ha individuato le aree per la fase di prima sperimentazione nelle province di Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari, Catania e Udine;

è stato inoltre contestualmente previsto che la scelta del concessionario del servizio per la fase di sperimentazione deve essere effettuata con l'espletamento di una gara, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, e che all'espletamento della gara deve provvedere la società Italia Lavoro S.p.A.;

la sperimentazione per l'emanazione dei buoni precedentemente era stata assegnata, in accordo tra il Sottosegretario Sacconi ed il Direttore generale dell'INPS dr. Vittorio Greco, all'INPS delle 11 province individuate;

esiste un precedente presso l'INPS di Treviso,

si chiede di sapere:

per quale motivo non sia stata posta un'attività di «coordinamento» tra il Ministero e la Direzione generale dell'INPS per assegnare in via diretta all'INPS delle 11 province individuate per la sperimentazione la gestione della stessa, invece che affidare la scelta del gestore a Italia Lavoro S.p.A sulla base della normativa comunitaria, la quale richiede per il suo svolgimento tempi molto lunghi e costi alti per una gestione limitata nel tempo;

per quale motivo non sia possibile attivare in maniera più celere la sperimentazione, che dovrebbe costituire la fase antecedente all'applicazione della norma in tutto il territorio nazionale.

(4-00340)

(20 luglio 2006)

RISPOSTA. — In primo luogo si evidenzia che Italia Lavoro opera come Agenzia tecnica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle altre amministrazioni centrali dello Stato per la promozione e per la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, competenze riconosciute a seguito di interventi normativi.

Italia Lavoro è stata individuata dal decreto ministeriale del 30 settembre 2005 come il soggetto competente all'espletamento della gara per scegliere il concessionario del servizio per il rilascio dei buoni.

La necessità di intervenire tramite un concessionario e di non gestire direttamente il servizio di buoni è stata una determinazione assunta a se-

guito di una serie di incontri con gli uffici interessati in considerazione delle problematiche che emergerebbero nell'eventualità di una gestione diretta del servizio.

Peraltro, si evidenzia che al fine di rendere operativo l'istituto in questione sono state svolte delle riunioni tecniche, alle quali hanno partecipato i rappresentanti della D.G. della Tutela lavoro, della D.G. del Mercato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di Italia Lavoro S.p.A.

In tali incontri sono state affrontate le problematiche ostative all'avvio della fase di sperimentazione del lavoro accessorio nella zona di Treviso (progetto POA).

In particolare, sia l'INAL che l'INPS hanno avanzato delle proposte di modifica al decreto legislativo 276/2003 per rendere la normativa compatibile alle esigenze operative per l'applicazione dell'istituto in esame e allo stato attuale sono in via di definizione i tempi per realizzare la citata modifica normativa.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale

RINALDI

(15 maggio 2007)

SODANO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno.*
– Premesso che:

nel Comune di Roccarainola (Napoli), in località «Difesa di Fellino» lungo la provinciale Cicciano-Cancello, a 350 metri sul livello del mare, è ubicato un antico insediamento castrense denominato «la Castelluccia»;

«la Castelluccia» è un complesso di notevole interesse storico, architettonico ed archeologico. Fu costruito dai Longobardi nel VIII-IX secolo d.C. per rispondere all'esigenza di riorganizzare il territorio utilizzando, peraltro, un sito già frequentato in epoca romana e preromana;

a partire dalla metà degli anni '70 in località «Difesa di Fellino» furono aperte, sulle colline ricadenti nei comuni di Roccarainola, Cicciano (Napoli) e San Felice a Cancello (Caserta), numerose cave estrattive, dislocate a distanza ravvicinata, e furono allestiti una decina di cementifici ed impianti produttivi;

negli ultimi decenni l'attività estrattiva nella zona è notevolmente aumentata spesso anche in modo illecito. Questo non solo crea disagi agli abitanti dei centri urbani limitrofi, Polvica di Nola, Pezzalunga di Acerra, Marigliano, Cicciano e varie frazioni di Cancello Scalo, danneggiandone irrimediabilmente la salute, ma produce alti livelli di inquinamento ambientale ed acustico, causando notevoli danni dal punto di vista paesaggistico. Inoltre i trasporti che si rendono necessari per il pieno funzionamento delle varie cave interferiscono con la mobilità locale sovraccaricando le infrastrutture;

lo sfruttamento e la coltivazione di numerose cave ha arrecato danni incalcolabili anche al patrimonio storico ed archeologico dell'area con conseguente distruzione di reperti romani e preromani e di importantissime grotte preistoriche risalenti addirittura al Paleolitico, come il «Riparo del Fellino» (o Grotta della Pietra dell'acqua), la «Grotta di S. Stefano» e la «Grotticella del Vallone futo» a monte di Masseria Candelaio, saltate in aria per le forti esplosioni provocate dai complessi estrattivi;

negli ultimi mesi lo sfruttamento irrazionale e indiscriminato delle cave sta arrecando grave pregiudizio alla stabilità anche della rocca denominata «la Castelluccia», le cui strutture indebolite dall'incuria, dal tempo e dalla mancanza di qualsiasi intervento di consolidamento e restauro, risultano gravemente danneggiate. L'elevato quantitativo di materiale esplosivo, utilizzato quotidianamente nell'estrazione degli inerti, ha provocato un vero e proprio collasso delle strutture architettoniche ed archeologiche, determinando il crollo di parte della torre, della cinta muraria, delle torrette di avvistamento, degli ambienti relativi al corpo di guardia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministero per i beni e le attività culturali abbia assunto per la salvaguardia architettonica, archeologica e ambientale del sito denominato la «Castelluccia» di Roccarainola;

quali misure straordinarie intenda adottare per evitare la completa distruzione e la perdita di un'importantissima testimonianza culturale e paesaggistica;

quali iniziative siano state adottate dai Ministri in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, per garantire il rispetto delle leggi, la sicurezza e la salute dei cittadini, e la tutela del territorio;

quali iniziative si intendano assumere, per quanto di competenza, per avviare i necessari programmi di ricomposizione ambientale, rendendo immediatamente coercibile l'obbligo della ricomposizione medesima, utilizzando all'uopo il personale dipendente delle cave e dei cementifici posti sotto sequestro, a carico dei soggetti responsabili delle attività illecite.

(4-00917)

(22 novembre 2006)

RISPOSTA. – La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico-artistico e etnoantropologico di Napoli e Provincia ha in corso di elaborazione per gli edifici di interesse storico-architettonico compresi nella località Difesa di Fellino, appartenente al comune di Roccarainola (Napoli), un ampio programma di tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004.

Vi è compreso anche il complesso denominato «Casino di Caccia di Fellino» per il quale è in corso di istruttoria un progetto di recupero funzionale presentato dal proprietario del cespite.

Per quanto concerne invece la torre denominata «La Castelluccia», compresa nel parco Regionale del Partenio e di proprietà della Regione Campania, essa è oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 10 del decreto le-

gislativo 42/2004. Eventuali interventi di restauro potranno quindi essere proposti dalla competente autorità regionale. La Soprintendenza, tuttavia, ha fatto notare che la presenza della cava sottostante deturpa l'insieme paesistico ed il traffico di autoveicoli di grosse dimensioni ha procurato l'allargamento, per motivi carrabili, dei sentieri originari di accesso, che prima dell'attività di cava conducevano solo al Casino di Caccia di Felino.

La Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta ha effettuato un sopralluogo dal quale è emerso che la struttura non presenta sensibili peggioramenti e che, per la presenza di insediamenti preistorici del periodo mesolitico, è necessario un intervento di esplorazione archeologica e recupero del sito.

Si fa presente che la competenza in materia di cave in zone sottoposte a vincolo paesaggistico è del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo - che ha comunicato che non risulta pervenuta alcuna autorizzazione paesaggistica per attività di cava nel comune di Roccarainola.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(15 maggio 2007)

STANCA. - *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* - Premesso che:

con il progetto «PC alle famiglie» promosso nel 2004 dal Governo Berlusconi, si è contribuito a sostenere una politica per ridurre il «divario digitale» ed evitare una nuova forma di emarginazione, promuovendo l'accesso delle famiglie meno abbienti all'uso di tali tecnologie di rilevante impatto per lo sviluppo economico e sociale;

il progetto ha consentito ai contribuenti con un reddito complessivo inferiore a 15.000 euro di utilizzare un contributo di 200 euro per l'acquisto di un *personal computer*;

al progetto, attivo dal 15 settembre 2004 al 15 giugno 2005, hanno aderito 142.970 contribuenti, di cui oltre il 70% di regioni del Sud;

a seguito dell'ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari dell'iniziativa, nonché dell'efficacia delle modalità attuative adottate, è stato deliberato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione del 22 dicembre 2005 di approvare una nuova edizione del progetto «PC alle famiglie» destinando a tale scopo 9,5 milioni di euro;

considerato che:

il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 7 marzo 2006 dispone le modalità per l'esecuzione di una nuova edizione del progetto «PC alle famiglie», disponendo che il contributo di 200 euro per ogni beneficiario sia corrisposto per acquisti effettuati entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

l'avvenuta pubblicazione del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 7 marzo 2006 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2006 consente l'avvio del progetto e dell'erogazione dei relativi contributi,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative poste in essere dal Ministro in indirizzo per attuare con efficacia e tempestività il progetto «PC alle famiglie»;

se sia stata avviata concretamente la fase di erogazione del contributo ai beneficiari di detto progetto;

quali siano le attività di comunicazione ed informazione poste in essere dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previste all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), del decreto del 7 marzo 2006, finalizzate ad assicurare l'opportuna conoscenza dell'iniziativa da parte del più ampio numero di beneficiari dell'agevolazione.

(4-01515)

(13 marzo 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente il progetto «PC alle famiglie», si rappresenta quanto segue.

L'iniziativa in esame avviata con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 7 marzo 2006 ha previsto il riconoscimento di un incentivo pari a 200 euro per l'acquisto di un *personal computer* da parte di persone fisiche residenti sul territorio italiano e con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; ciò al fine di incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici tra le famiglie meno abbienti.

Al riguardo si evidenzia che le linee di azione attualmente indicate a livello europeo per il sostegno dell'inclusione sociale dei cittadini ed in particolare per la riduzione del *digital divide* e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, prevedono altre tipologie di interventi diverse da quelle contemplate dalla citata iniziativa, più evolute ed orientate a favorire la partecipazione attiva in un'ottica di *independent living*, *active ageing* al lavoro e *social participation*.

Inoltre, a seguito di approfonditi studi di società specializzate nel settore è emerso che le azioni volte al sostegno dell'acquisto dell'*hardware*, come il progetto PC alle famiglie, sono ormai considerate poco efficaci. Infatti, l'iniziativa relativa al progetto in esame, è da ritenersi non più attuale e corrispondente alla strategia europea e, di conseguenza, il Governo ha ritenuto opportuno non reiterarla.

Pertanto, le relative risorse in tal modo recuperate, saranno rese disponibili dal Governo per la realizzazione di una serie di azioni volte a promuovere una più equilibrata ripartizione degli strumenti tecnologici,

nonché a sviluppare strategie in armonia con le indicazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

NICOLAIS

(16 maggio 2007)
